

*Resoconto della VI Commissione permanente
(Finanze)*

Martedì 5 dicembre 2006

Delega per il riordino della normativa sulla tassazione di redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto e per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali.

C. 1762 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il sottosegretario Mario LETTIERI sottolinea come il Governo attribuisca al disegno di legge carattere d'urgenza, sia in relazione agli impegni assunti nei confronti dell'Unione europea in merito agli andamenti di finanza pubblica, sia in considerazione dell'esigenza di porre rimedio alla notevole frammentazione che caratterizza il quadro normativo nel settore tributario, a cui il provvedimento consente di porre rimedio attraverso la previsione della redazione di testi unici. In tale contesto chiede quindi alla Commissione di farsi carico di tale esigenza ai fini dell'organizzazione dei lavori, ricordando come, in particolare sulle disposizioni di delega relative alla riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale si sia raggiunto un accordo unanime, con tutti i soggetti rappresentativi dei settori interessati, nell'ambito della Commissione di studio sulla tassazione dei redditi di capitale istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la cui relazione conclusiva mette a disposizione della Commissione.

Rileva inoltre come le norme di delega rechino principi e criteri direttivi molto precisi ed articolati, che consentono di indirizzare chiaramente il Governo nella predisposizione degli schemi di decreto legislativo, i quali saranno inoltre sottoposti al parere della Commissione prima della loro emanazione definitiva.

Paolo DEL MESE, *presidente*, prende atto della richiesta del sottosegretario, sottolineando come essa sarà valutata dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, ai fini dell'organizzazione dei lavori sul provvedimento.

Gianfranco CONTE (FI) intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime meraviglia per le affermazioni del sottosegretario, ricordando come un analogo disegno di legge delega, presentato nel corso della XIII legislatura sulla medesima materia, ebbe un *iter* parlamentare particolarmente lungo; in tale contesto non considera accettabile l'accelerazione che il Governo intenderebbe imporre ai lavori della Commissione, vista la notevole complessità e delicatezza degli argomenti affrontati dal provvedimento. A questo riguardo sarebbe stato a suo giudizio preferibile definire direttamente le norme, senza ricorrere allo strumento della delega.

In ogni caso ritiene indispensabile compiere ogni necessario approfondimento sulla questione, anche attraverso un'ampia serie di audizioni di tutte le categorie interessate.

Benedetto DELLA VEDOVA (FI), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal deputato Conte, rileva come il riferimento del sottosegretario agli impegni assunti nei confronti dell'Unione europea appaia del tutto improprio, giacché non sussiste alcun impegno, esigenza di armonizzazione o

normativa europea che obblighi lo Stato italiano ad aumentare del 60 per cento la tassazione dei redditi di capitale, sottolineando come tale aumento della tassazione sul risparmio sia il frutto di una decisione politica interna.

Ritiene inoltre che la Commissione Finanze, data la delicatezza e la complessità delle materie oggetto del disegno di legge, debba compiere un'istruttoria molto approfondita, che non si basi esclusivamente sulla relazione conclusiva della Commissione di studio sulla tassazione dei redditi di capitale, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la quale, limitandosi a riproporre un lavoro precedentemente svolto da altra analoga Commissione, ha svolto il mero compito di ricostruire *a posteriori* le motivazioni da porre alla base dell'aumento della tassazione del risparmio.

Sottolinea quindi come l'aumento della tassazione dei redditi di capitale, che inciderà pesantemente sulla vita degli italiani, non possa considerarsi adeguatamente compensata dalla correlativa riduzione della tassazione dei conti correnti, costituendo quest'ultimo un intervento di assai minore portata.

Rileva altresì come la predetta Commissione di studio non abbia adeguatamente esaminato la natura e la peculiarità del risparmio nel nostro Paese, il quale non si concentra nella fasce alte di reddito, come accade, ad esempio, in Gran Bretagna, ma risulta distribuito in modo equilibrato fra le varie tipologie di famiglie, con la conseguenza che un aumento della tassazione dei redditi di capitale nella misura del 60 per cento è idoneo ad incidere pesantemente sulle famiglie con redditi medio-bassi.

Contesta conclusivamente il fatto che il Governo abbia presentato il provvedimento come se si trattasse di un atto dovuto ed urgente, ribadendo come, al contrario, esso determini una vera e propria rivoluzione della tassazione sul risparmio che merita di essere adeguatamente approfondita da parte della Commissione, anche tramite lo svolgimento delle necessarie audizioni.

Maurizio FUGATTI (LNP) esprime un giudizio fortemente critico sul contenuto del disegno di legge, contestandone altresì l'asserito carattere d'urgenza, che dovrebbe determinare un'inopportuna accelerazione dei lavori della Commissione.

Nel concordare con le considerazioni del deputato Della Vedova, ritiene invece necessario che la Commissione compia un'istruttoria completa ed approfondita sul disegno di legge, il quale ha ad oggetto tematiche molto complesse e di forte impatto sociale, sottolineando, in particolare, come l'aumento della tassazione dei redditi di capitale rischi di colpire soprattutto gli interessi dei cittadini meno facoltosi, che hanno faticosamente raccolto ed investito una certa quantità di risparmio, dichiarandosi a tale riguardo meravigliato che una simile misura sia proposta dai gruppi di maggioranza, che hanno più volte affermato di voler perseguire l'obiettivo dell'equità nella distribuzione dei redditi.

Gian Luca GALLETTI (UDC) nel condividere le considerazioni dei deputati Conte, Della Vedova e Fugatti, sottolinea come il riferimento agli impegni assunti nei confronti dell'Unione europea per giustificare l'aumento della tassazione dei redditi di capitale non sia assolutamente pertinente, e come non sussista alcuna ragione d'urgenza che giustifichi l'accelerazione dei lavori della Commissione, se non quella di procurare maggiori entrate all'Erario.

Laura FINCATO (Ulivo) ritiene che i temi coinvolti dal disegno di legge siano particolarmente delicati e complessi, e debbano pertanto essere affrontati con grande attenzione, sia sul piano delle conseguenze economiche, sia sotto l'aspetto squisitamente politico, rilevando a tale ultimo riguardo come la materia oggetto del provvedimento sia contenuta nel programma elettorale dell'Ulivo. Pertanto, tenendo conto dell'esigenza di esaminare il provvedimento in tempi ragionevoli, considera necessario approfondire adeguatamente le problematiche sottese all'intervento legislativo, anche al fine di realizzare eventuali miglioramenti del testo.

Antonio BORGHESI (IdV) sottolinea come il proprio gruppo annetta la massima importanza al provvedimento, il cui esame deve essere portato avanti in tempi stretti.

Non condivide inoltre le considerazioni svolte dal deputato Della Vedova, rilevando come oltre il 50 per cento degli strumenti finanziari sottoposti all'aliquota del 12,50 per cento sia attualmente posseduta da soggetti residenti all'estero, laddove invece la quasi totalità dei depositi bancari, che sono, come è noto, sottoposti all'aliquota fiscale del 27 per cento, sono detenuti da soggetti nazionali.

Gianfranco CONTE (FI) sottolinea come la necessità di approfondire i contenuti del provvedimento nasca innanzitutto da analoghe esperienze maturate in passato, ricordando come, nel corso della XIII legislatura, si fosse reso necessario apportare numerose correzioni ai decreti legislativi emanati in forza delle deleghe in materia fiscale attribuite al Governo, in quanto tali testi erano stati predisposti dalle strutture ministeriali senza considerare in tutti i loro aspetti i concreti effetti economici delle modifiche da essa apportate al sistema tributario.

Occorre quindi valutare preliminarmente, sede di definizione delle norme di delega, tali effetti, evitando di approvare disposizioni che si rifanno esclusivamente ad astratte considerazioni teoriche.

Paolo DEL MESE, *presidente*, rileva come le modalità e la tempistica dell'esame del disegno di legge potrà essere definito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione; a tal fine informa che l'ufficio di presidenza, già previsto all'ultimo punto della seduta di domani, avrà luogo della giornata di oggi, al termine dell'esame degli atti del Governo.

Donatella MUNGO, *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, in sede referente, il disegno di legge C. 1762, recante delega il riordino della normativa sulla tassazione dei redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto fabbricati, nonché per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali. Ricorda che il disegno di legge è collegato alla manovra di finanza pubblica predisposta dal Governo per il 2007, contribuendo in termini significativi, identificati in termini quantitativi dal comma 2 dell'articolo 1, a realizzare gli obiettivi finanziari posti dalla manovra stessa.

L'articolo 1 conferisce, al comma 1, una delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a riordinare il trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare, e ad apportare modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi.

Il medesimo comma 1 fissa i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega. In particolare si stabilisce che la delega debba rivedere le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, nonché le misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, al fine di giungere all'unificazione della misura della tassazione, prevedendo un'aliquota unica non superiore al 20 per cento e confermando le vigenti disposizioni che prevedono esenzioni ovvero la non imponibilità di redditi diversi e di capitali.

Inoltre, i decreti legislativi, nel prevedere l'applicazione dell'aliquota unica, dovranno rispettare i principi costituzionali di incoraggiamento e di tutela del risparmio di cui all'articolo 47 della Carta fondamentale, nonché prevedere l'eventuale introduzione di misure compensative, anche attraverso deduzioni o detrazioni di imposta, in favore dei soggetti economicamente più deboli.

In tale contesto si prevede altresì la semplificazione delle procedure, al fine di ridurre i costi amministrativi a carico degli intermediari, il coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti, attraverso l'introduzione di tutte le modifiche necessarie e nel rispetto del principio dell'equivalenza di trattamento tra i diversi redditi e strumenti di natura finanziaria, nonché tra gli intermediari finanziari, e la definizione di una disciplina transitoria volta ad escludere, con riferimento alle posizioni maturate prima della data di entrata in vigore della nuova

normativa, la possibilità di ingiustificati guadagni o perdite derivanti dal passaggio alla nuova disciplina. I criteri di delega precisano che l'entrata in vigore dei decreti legislativi potrà essere differita fino a 12 mesi dalla loro pubblicazione.

Sulla base del comma 2, l'adozione dei decreti legislativi dovrà determinare maggiori entrate per l'Erario non inferiori a 1.100 milioni di euro per l'anno 2007 e a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Tale previsione quantifica il contributo del provvedimento al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dalla manovra finanziaria dal Governo per il 2007 ed il 2008.

L'articolo 2, comma 1, conferisce un'ulteriore delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, relativamente alla revisione della disciplina della riscossione volontaria e coattiva, al fine di aumentare l'efficacia della lotta all'evasione fiscale, con particolare riferimento ai fenomeni di evasione che si verificano in occasione delle procedure di riscossione.

I principi e criteri direttivi indicati dallo stesso comma 1 precisano che gli obiettivi dell'intervento di riordino sono quelli di razionalizzare e rafforzare le procedure di riscossione coattiva a mezzo ruolo, riconoscendo, tra l'altro, agli agenti della riscossione il potere di concedere la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, nonché l'estensione ai soggetti terzi, di cui gli agenti della riscossione decidono di avvalersi ai fini dell'attività di riscossione coattiva, del regime fiscale agevolato attualmente riconosciuto agli agenti medesimi nell'ambito dello svolgimento della propria attività. Inoltre la norma prevede la parziale revisione della disciplina vigente in materia di rimborso delle spese sostenute dagli agenti della riscossione, al fine di assicurare agli stessi il ristoro di tutte le tipologie di oneri derivanti dall'esercizio dei compiti istituzionali.

Ulteriori principi cui dovrà attenersi il Governo nell'esercizio della delega riguardano la ridefinizione del sistema di controllo dell'inesigibilità delle somme iscritte a ruolo, prevedendo, in particolare, che i nuovi criteri di verifica dell'effettiva inesigibilità dei crediti siano individuati anche facendo riferimento al valore delle singole partite iscritte a ruolo, la semplificazione delle procedure di rimborso al contribuente delle somme oggetto di sgravio per indebitato, anche attraverso la previsione del pagamento mediante accredito sul conto corrente del beneficiario, la limitazione della chiamata in giudizio dell'agente della riscossione ai soli casi in cui siano eccepiti vizi effettivamente riferibili all'attività dello stesso, evitando così che il concessionario possa essere considerato legittimato passivamente in controversie che traggono origine dalla notifica di una cartella di pagamento, ma che hanno ad oggetto eccezioni relative unicamente all'operato dell'ente creditore in sede di iscrizione a ruolo.

La delega prevede altresì l'attribuzione alla società Riscossione S.p.a. di funzioni oggi spettanti all'Agenzia delle entrate in materia di gestione dei versamenti unitari con compensazione, disciplinati dal capo III del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché di monitoraggio dei versamenti d'imposta e contributivi, ai fini del tempestivo recupero coattivo delle somme dovute e non versate spontaneamente.

L'articolo 3 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi in materia di accertamento dei tributi erariali, al fine di armonizzare, razionalizzare e semplificare le relative disposizioni.

Il comma 1 precisa i principi e i criteri direttivi cui dovrà attenersi l'Esecutivo, prevedendo in primo luogo l'armonizzazione delle regole generali e dei poteri di accertamento per tutti i tributi erariali, comprese le attribuzioni e la competenza territoriale degli uffici, al fine di assicurare la coerenza con i principi dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000, e con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

La norma stabilisce inoltre l'obiettivo di unificare i termini per l'accertamento dei tributi erariali, prevedendo che possano essere fissati termini differenziati nelle sole ipotesi di violazioni che comportano obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000 (recante la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto), di unificare i termini per la richiesta di rimborso dei tributi, accessori e sanzioni non dovuti, nonché

l'armonizzazione dei diversi metodi di accertamento e la revisione dei criteri di accertamento presuntivi sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva.

Si prevede altresì l'armonizzazione delle diverse forme di interpello, incluso quello internazionale, e l'introduzione di una normativa generale antielusiva valevole per tutti i tributi erariali, con la previsione della possibilità di disconoscere le condotte poste in essere per fini esclusivamente o prevalentemente fiscali, anche attraverso la modifica delle norme in materia di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

La norma di delega prevede inoltre la revisione del principio di unicità dell'atto di accertamento e della sua integrabilità, ed il coordinamento con la disciplina dell'accertamento parziale e dell'adesione del contribuente, unitamente al potenziamento del sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria, che deve consentire l'acquisizione secondo modalità telematiche dei dati di rilievo tributario, l'armonizzazione delle informazioni utili alla prevenzione ed al contrasto dell'evasione e l'utilizzo delle medesime informazioni anche ai fini della corretta individuazione dell'indicatore della situazione economica del contribuente. In tale contesto la disposizione di delega intende altresì perseguire il riordino e la razionalizzazione dei poteri di cooperazione con gli enti territoriali e previdenziali, nonché con le amministrazioni fiscali degli Stati esteri, e dello scambio di informazioni, anche in attuazione degli accordi internazionali. Infine si prevede l'individuazione delle modalità e dei termini di ritrattabilità delle dichiarazioni, l'individuazione di specifici poteri di indagine e di accertamento in presenza di fenomeni di frode e l'estensione, in tali casi, della solidarietà nel pagamento del tributo tra i soggetti che hanno concorso alla stessa.

L'articolo 4 conferisce al Governo una delega ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema di valutazione del catasto dei fabbricati, al fine di aggiornare il sistema estimativo del catasto stesso, attualmente basato sulla distinzione in categorie e classi, e allo specifico scopo di favorire un progressivo miglioramento dei relativi livelli di perequazione, trasparenza e qualità, nonché per favorire il recupero dell'evasione ed elusione nel settore immobiliare.

Il comma 1, nel sancire i criteri e principi direttivi della delega, stabilisce che la determinazione degli estimi catastali deve avvenire su base patrimoniale, tenendo conto di parametri, specificatamente individuati dalla norma, che si basano sulla segmentazione territoriale e funzionale del mercato immobiliare, su specifici metodi di valutazione matematico-statistica, sull'utilizzo del parametro «metro quadrato di superficie», quale unità di consistenza cui riferire gli estimi catastali, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, e sulla definizione delle modalità e dei termini di aggiornamento del sistema di valutazione.

In tale contesto la disposizione prevede che dalla base patrimoniale sopra delimitata dovrà essere determinata una base reddituale, attraverso l'applicazione di saggi di redditività.

Inoltre la norma stabilisce la rideterminazione della composizione e delle funzioni delle commissioni censuarie provinciali e centrale, soprattutto ai fini della deflazione del contenzioso in materia, e l'articolazione del processo riformatore attraverso la definizione del ruolo dei comuni e dell'Agenzia del territorio nel rispetto dei principi sottesi alle funzioni decentrate, assicurando, a livello nazionale, l'uniformità e la qualità dei processi nonché il loro coordinamento e monitoraggio. La delega, infine, prevede, in aggiunta all'attuale strumento dell'affissione all'albo pretorio, l'utilizzo di adeguati strumenti di comunicazione per portare a conoscenza degli intestatari catastali i nuovi estimi, da individuare anche in deroga alle modalità previste dall'articolo 74 della legge n. 342 del 2000 (che disciplina la notificazione ai soggetti intestatari degli atti che attribuiscono o modificano le rendite catastali di terreni e fabbricati), e l'introduzione di meccanismi volti ad assicurare una sostanziale invarianza del gettito complessivo delle imposte erariali e comunali aventi per base imponibile i valori o i redditi immobiliari derivati.

L'articolo 5, comma 1, conferisce al Governo una delega per adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti testi unici di riordino e revisione delle disposizioni legislative vigenti, di natura sostanziale, processuale e procedimentale, in materia

di tributi statali.

La previsione, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa del provvedimento, è finalizzata a ridare unitarietà alla disciplina tributaria, il cui accorpamento, realizzato tra gli anni '70 ed '80, in testi unici e corpi normativi organici relativi ai principali tributi o settori dell'ordinamento fiscale, è stato successivamente pregiudicato da una pluralità di interventi normativi frammentari susseguitisi nel tempo, che rendono ormai necessario armonizzare e codificare in un'unica sede le disposizioni fiscali nazionali. Ai sensi del comma 1, i testi unici dovrebbero organizzare le disposizioni legislative in essi raccolti sulla base di principi e criteri direttivi volti a:

semplificare il linguaggio normativo, assicurando l'organicità e la coerenza giuridica delle disposizioni raccolte in ciascun testo unico, con l'abrogazione delle disposizioni ormai obsolete; adeguare la normativa tributaria al dettato dello statuto del contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000, nonché al diritto comunitario primario e derivato e alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee;

uniformare la disciplina concernente gli elementi essenziali dell'obbligazione fiscale e delle norme generali in materia di dichiarazioni, di accertamento, di riscossione e di applicazione delle sanzioni, sancendo il divieto di applicare in via analogica le norme tributarie che stabiliscono il presupposto e il soggetto passivo dell'imposta, le esenzioni e le agevolazioni;

semplificare i procedimenti tributari e gli adempimenti a carico dei contribuenti;

applicare all'attività ed all'organizzazione dell'Amministrazione finanziaria le norme del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

realizzare il coordinamento con le disposizioni degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione.

L'articolo 6 definisce le modalità di emanazione dei decreti legislativi predisposti ai sensi delle deleghe contenute negli articoli da 1 a 5, prevedendo che sui relativi schemi di decreti legislativi siano acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Tali pareri dovranno essere resi dalle Commissioni, secondo il comma 1, entro trenta giorni dall'assegnazione, decorsi i quali, ai sensi del comma 2, il Governo ha facoltà di procedere anche in assenza dei pareri.

La disposizione del comma 3 consente inoltre al Governo, nei due anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi sopra descritti e previa acquisizione dei pareri parlamentari, di adottare uno o più decreti legislativi recanti interventi integrativi e correttivi dei decreti legislativi emanati in forza delle predette deleghe, nonché tutte le modificazioni necessarie per il migliore coordinamento normativo.

Il comma 4 specifica infine che dall'attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Paolo DEL MESE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia alla seduta di domani il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 10.50.

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
Resoconto della VI Commissione permanente
(Finanze)

Mercoledì 6 dicembre 2006

Delega per il riordino della normativa sulla tassazione di redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto e per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali.

C. 1762 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 dicembre 2006.

Francesco TOLOTTI, *presidente*, ricorda come nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, tenutasi nella giornata di ieri, si sia convenuto di procedere l'audizione informale dei rappresentanti della CONSOB, dell'ANCI, dell'ABI, di Confedilizia e della società Riscossione S.p.A., al fine di approfondire le tematiche più rilevanti che afferiscono al disegno di legge.

Maurizio LEO (AN) ritiene utile ed opportuno che la Commissione proceda anche all'audizione dell'Assonime, in quanto essa costituisce un centro di valutazione di riconosciuta competenza ed indipendenza, che potrebbe fornire alla Commissione utili spunti di riflessione in merito alle complesse problematiche affrontate dal disegno di legge.

Antonio BORGHESI (IdV) pur non essendo in linea di principio contrario all'audizione dei rappresentanti dell'Assonime, ricorda come l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, abbia programmato l'audizione di un numero ristretto di soggetti, in considerazione dell'esigenza di completare in tempi ragionevoli l'esame del provvedimento.

Alberto FLUVI (Ulivo) ritiene che le decisioni circa l'opportunità di procedere ad ulteriori audizioni, oltre a quelle già previste, debbano essere valutate dall'Ufficio di presidenza, tenendo conto dell'effettiva utilità che queste potrebbero avere rispetto all'istruttoria legislativa del provvedimento.

Donatella MUNGO (RC-SE), *relatore*, evidenzia l'opportunità che i gruppi valutino attentamente quali ulteriori soggetti possano essere eventualmente auditi, ritenendo peraltro che ogni decisione in merito debba essere assunta nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Francesco TOLOTTI, *presidente*, fa presente che le indicazioni emerse nella seduta odierna potranno essere valutate nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si terrà la prossima settimana, anche al fine di valutarne la compatibilità con i tempi a disposizione della Commissione per concludere l'esame del provvedimento, alla luce dell'organizzazione dei lavori dell'Assemblea.

Ritiene altresì fondata, sul piano personale, l'esigenza di procedere a talune altre audizioni, oltre a quelle già programmate.

La seduta termina alle 15.10.

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
Resoconto della VI Commissione permanente
(Finanze)

Giovedì 7 dicembre 2006

Delega per il riordino della normativa sulla tassazione di redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto e per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali.

C. 1762 Governo.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 dicembre 2006.

Paolo DEL MESE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvio il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.40.

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
Resoconto della VI Commissione permanente
(Finanze)

Martedì 12 dicembre 2006

Martedì 12 dicembre 2006. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.

La seduta comincia alle 14.50.

Delega per il riordino della normativa sulla tassazione di redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto e per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali.

C. 1762 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 dicembre 2006.

Gioacchino ALFANO (FI), chiede chiarimenti in merito ai tempi ed ai modi di organizzazione dei lavori della Commissione sul provvedimento in esame.

Per quanto riguarda il merito, esprime fin d'ora un giudizio fortemente negativo sul disegno di legge nel suo complesso, stigmatizzando in particolare la logica sottesa agli articoli 1 e 2, che conferma l'inaccettabile propensione del Governo ad aumentare la pressione fiscale.

Maria Ida GERMONTANI (AN) esprime anch'essa un giudizio fortemente negativo sul provvedimento, riservandosi peraltro di intervenire puntualmente in merito alle numerose problematiche da esso sollevate allorché sarà concluso il ciclo di audizioni stabilito in seno

all'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, rilevando a tale proposito l'opportunità di procedere anche all'audizione dei rappresentanti dell'Associazione italiana del *private equity* e *venture capital* (AIFI).

Paolo DEL MESE, *presidente*, ritiene che la complessiva organizzazione dei lavori sul provvedimento potrà essere definita all'esito delle audizioni informali previste, il cui ambito potrà essere esteso dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, previsto nella giornata odierna.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
Resoconto della VI Commissione permanente
(Finanze)

Giovedì 19 aprile 2007

Delega al Governo per il riordino della normativa sulla tassazione dei redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto fabbricati, nonché per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali.

C. 1762 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 dicembre 2006.

Paolo DEL MESE, *presidente*, ricorda come la Commissione abbia svolto un'ampia serie di audizioni sul provvedimento, che hanno consentito di acquisire una quantità di informazioni che risulterà particolarmente utile ai fini dell'esame del provvedimento.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI informa che il Governo ha predisposto taluni emendamenti al provvedimento, che consegna alla Commissione (*vedi allegato*), al fine di favorire il dibattito sull'intervento legislativo e di chiarire gli orientamenti dell'Esecutivo in merito.

Paolo DEL MESE, *presidente*, anche alla luce degli orientamenti emersi nel corso dell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, avverte che il seguito dell'esame preliminare riprenderà nella seduta del 24 aprile prossimo, per proseguire nel corso della settimana successiva. Informa inoltre che la Conferenza dei Presidenti di gruppo, nella riunione prevista nella medesima giornata del 24 aprile, assumerà le decisioni relative all'inserimento del provvedimento all'ordine del giorno dell'Assemblea: pertanto, sulla base di tali determinazioni sarà possibile definire l'organizzazione dell'esame in sede referente da parte della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi alla seduta del 24 aprile prossimo il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.10.

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
Resoconto della VI Commissione permanente
(Finanze)

Martedì 24 aprile 2007

Delega al Governo per il riordino della normativa sulla tassazione dei redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto fabbricati, nonché per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali.

C. 1762 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 aprile 2007.

Paolo DEL MESE, *presidente*, anche ai fini della valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti al provvedimento, invita il Sottosegretario a chiarire se il Governo consideri tuttora il disegno di legge collegato alla manovra finanziaria.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI in riferimento alla richiesta del Presidente, chiarisce che il disegno di legge non è più tecnicamente collegato alla manovra finanziaria. In tale contesto rileva come le disposizioni di delega recate dal provvedimento necessitano, per poter essere attuate, di specifiche coperture finanziarie, che dovranno essere definite in sede di legge finanziaria.

Maurizio LEO (AN) ricorda come, nel corso delle numerose audizioni informali svolte dalla Commissione, i soggetti intervenuti avessero formulato numerose osservazioni in merito all'articolo 1, recante delega al Governo per la revisione della disciplina tributaria in materia di redditi di capitale; alla luce della presentazione, da parte del Governo, di emendamenti che, tra l'altro, riformulano completamente il testo del medesimo articolo 1, ritiene opportuno acquisire nuovamente il parere dei soggetti interessati in merito alla nuova formulazione della norma.

Donatella MUNGO (RC-SE), *relatore*, in merito alla richiesta avanzata dal deputato Leo, sottolinea come la nuova formulazione dell'articolo 1 proposta dal Governo tenga appunto conto delle considerazioni emerse nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione.

Maria Ida GERMONTANI (AN) concorda con la proposta del deputato Leo, ritenendo opportuno acquisire il parere di tutti i soggetti già auditi in precedenza in merito alla nuova formulazione proposta dell'articolo 1.

Paolo DEL MESE, *presidente*, con riferimento alla richiesta del deputato Leo, non ritiene utile procedere ad un'ulteriore fase di audizione, che, del resto, allungherebbe notevolmente i tempi d'esame del provvedimento, considerando invece preferibile segnalare a taluni soggetti particolarmente qualificati l'opportunità di formulare per iscritto alla Commissione ulteriori valutazioni in merito alla nuova formulazione dell'articolo 1 proposta dal Governo. In tale contesto ritiene che tali valutazioni, per risultare utili ai fini dell'istruttoria legislativa sul provvedimento, dovranno pervenire entro la prossima settimana.

Laura FINCATO (Ulivo) rileva come, secondo anticipazioni di stampa, il Ministro per gli affari regionali Lanzillotta starebbe predisponendo un pacchetto di misure, anche di natura tributaria,

relative al settore della casa: in tale contesto ritiene opportuno acquisire ulteriori informazioni dal Governo in merito ai rapporti tra tale iniziativa ed i lavori della Commissione sul provvedimento in esame.

Antonio PEPE (AN) concorda con la richiesta del deputato Fincato, ritenendo indispensabile fare chiarezza sugli orientamenti del Governo relativamente ai temi della tassazione sulla casa.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI sottolinea come la sua costante presenza ai lavori in sede referente sul provvedimento, nella sua qualità di soggetto ufficialmente legittimato a rappresentare in Commissione l'Esecutivo su questi temi, assicuri la piena sintesi della posizione del Governo.

Paolo DEL MESE, *presidente*, alla luce della richiesta avanzata dal deputato Fincato, ritiene che il rappresentante del Governo potrà fornire, nel corso della prossima seduta, ogni opportuno chiarimento in ordine alla posizione ufficiale del Governo relativamente ai temi della tassazione sulla casa.

Laura FINCATO (Ulivo) concorda con le considerazioni del Presidente, rilevando l'esigenza che il Sottosegretario fornisca alla Commissione un chiarimento ufficiale in merito alle iniziative assunte dal Governo in tale materia.

Donatella MUNGO (RC-SE), *relatore*, sottolinea come la generale problematica della casa esorbiti, sotto certi aspetti, dalle tematiche fiscali, coinvolgendo anche ulteriori profili che necessariamente devono essere affrontati in altra sede, attraverso il coinvolgimento di diverse articolazioni del Governo.

Gianfranco CONTE (FI) ritiene che le decisioni assunte nell'odierna riunione della Conferenza dei Presidenti di Gruppo in merito alla calendarizzazione in Assemblea del provvedimento consentano alla Commissione di svolgere tutti i necessari approfondimenti.

Donatella MUNGO (RC-SE), *relatore*, ripercorre l'andamento dell'esame finora svolto dalla Commissione in sede referente, rilevando in particolare i numerosi spunti di riflessione emersi nel corso dell'ampia serie di audizioni informali.

Rileva quindi come, anche alla luce di tali apporti, il Governo abbia presentato, nel corso della precedente seduta, taluni emendamenti volti a modificare alcuni aspetti qualificanti del provvedimento. In particolare il Governo propone di sostituire integralmente l'articolo 1, recante delega in materia di redditi di capitale, nonché di apportare talune correzioni di minor rilievo agli articoli 2, 3, 5 e 6.

Nel medesimo contesto, informa di aver predisposto taluni emendamenti ed articoli aggiuntivi (*vedi allegato 3*), i quali apportano modifiche agli articoli 4 e 5, ed inseriscono un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4. Passando al merito di tali proposte emendative, rileva come esse prevedano, nelle more della completa realizzazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, riduzioni dell'aliquota ICI, relativamente alla casa di prima abitazione, nonché delle detrazioni previste per tale tipologia di immobili.

Inoltre, le proposte conferiscono un'ulteriore delega al Governo, volta ad innovare, in via strutturale, la disciplina dell'ICI e dell'IRPEF, nel senso di prevedere un meccanismo di detrazioni ai fini ICI per gli immobili adibiti ad abitazione principale, e di esentare dalla medesima imposta i fabbricati di proprietà pubblica privi dei requisiti di abitabilità e sottoposti ad interventi di recupero. In parallelo si introduce la previsione di un meccanismo di detrazioni dall'IRPEF in favore dei conduttori di immobili ad abitazione principale, sulla base delle specifiche situazioni reddituali, fruibili anche dai soggetti fiscalmente incapienti. La disposizione prevede un incremento dei trasferimenti erariali ai comuni, a fronte delle minori entrate derivanti dalle nuove detrazioni ICI, stabilendo altresì che, con

legge finanziaria, sia definita annualmente la copertura derivante da tale misura.

Sottolinea quindi come tali proposte emendative siano suscettibili di ulteriori affinamenti e miglioramenti, volendo costituire principalmente un contributo concreto al dibattito in Commissione. Si riserva infine di presentare un ulteriore emendamento, volto ad ampliare da 12 a 36 mesi il termine di delega previsto dall'articolo 4.

Benedetto DELLA VEDOVA (FI) esprime soddisfazione per la scelta del Governo di riscrivere completamente l'articolo 1 del disegno di legge, eliminando in tal modo la previsione dell'incremento dal 12,50 al 20 per cento dell'aliquota sui redditi di capitale, che avrebbe determinato un aumento di circa il 60 per cento dell'imposizione fiscale su tali cespiti, a conferma delle perplessità, già espresse più volte dai gruppi di opposizione, in merito a tale ipotesi, auspicando che tale decisione segni la definitiva rinuncia dell'Esecutivo a tale progetto.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI, in riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Della Vedova, rileva come la decisione di riformulare l'articolo 1 non indichi la rinuncia del Governo a realizzare l'unificazione delle aliquote d'imposta sui redditi di capitale, la quale rimane uno degli obiettivi programmatici dell'Esecutivo, che sarà tuttavia realizzato con un altro intervento legislativo.

Rileva comunque come il nuovo testo proposto dell'articolo 1 consenta di realizzare alcune importanti finalità, quali l'equiparazione del trattamento fiscale dei fondi italiani rispetto ai fondi armonizzati esteri, la possibilità di compensare le minusvalenze e le perdite accumulate dai fondi stessi, l'introduzione di un meccanismo di equalizzazione sui redditi finanziari imponibili al momento della percezione, e la definizione del carattere di soggettività fiscale nei confronti dei percettori dei redditi. Evidenzia quindi come l'attuazione delle deleghe contenute dal provvedimento comporti la necessità di definire adeguate forme di copertura degli oneri finanziari recati dai decreti attuativi, sottolineando l'opportunità di utilizzare lo strumento della prossima legge finanziaria per individuare tali risorse. In tale contesto, l'auspicio del Governo è quello di anticipare, se è possibile, l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento, al fine di coordinare tale discussione con la prossima manovra finanziaria, nonché di tenere conto dei tempi necessari per dare compiuta attuazione alle deleghe in esso contenute.

Concorda quindi con il contenuto delle proposte emendative formulate dal relatore, rilevando come ogni modifica al regime di tassazione sulla casa dovrebbe auspicabilmente essere attuato prima dell'entrata in vigore dalla riforma del sistema degli estimi catastali.

Paolo DEL MESE, *presidente*, ricorda che l'esame preliminare del disegno di legge proseguirà nelle sedute del 2 e 3 maggio prossime.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
Resoconto della VI Commissione permanente
(Finanze)

Martedì 8 maggio 2007

Delega al Governo per il riordino della normativa sulla tassazione dei redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto fabbricati, nonché per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali.

C. 1762 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 maggio 2007.

Maurizio LEO (AN) sottolinea come il disegno di legge rischi di scardinare l'impostazione generale della disciplina tributaria sui redditi di capitale.

A tale proposito ricorda che la normativa in materia di imposte sui redditi introdotta nell'ordinamento a seguito della riforma tributaria dei primi anni '70 prevedeva che i redditi di capitale fossero tassati al lordo, senza riconoscere la possibilità di portare in diminuzione dall'imponibile alcun componente negativo; per quanto riguardava invece i redditi da partecipazione, essi erano considerati imponibili, nella misura in cui determinassero un risultato positivo per il soggetto percipiente. Una prima modifica di tale impostazione originaria venne introdotta nel corso degli anni '80, a partire dalla quale i redditi diversi di natura finanziaria furono sottoposti ad un regime fiscale differenziato, mediante applicazione di un'imposta sostitutiva.

Nel 1997 la tassazione di tali redditi è stata ampiamente rivoluzionata, superando il principio generale secondo cui i redditi di capitale venivano assoggettati a tassazione al lordo di tutti gli eventuali componenti negativi e secondo il principio di cassa. In particolare, in quell'occasione venne per la prima volta introdotto un meccanismo di tassazione per maturazione, in base al quale tali cespiti venivano tassati non sulla base dell'effettivo reddito realizzato, ma, in modo virtuale, sulla base del valore maturato dagli stessi. In una fase di crescita dei valori di mercato di tali titoli si è dunque evidenziato un notevole incremento del gettito fiscale; tuttavia, nel momento in cui l'andamento dei mercati finanziari ha evidenziato una dinamica recessiva, si è registrato il fenomeno opposto, generando un ammontare di minusvalenze in capo agli organismi di investimento collettivo particolarmente imponente, che dovrà prima o poi essere assorbito.

Inoltre, le modifiche introdotte nel 1997 hanno determinato la nascita di numerosi regimi fiscali differenziati applicabili ai redditi di capitale. In particolare si evidenzia, da un lato, il cosiddetto regime della dichiarazione, in base al quale il contribuente è tenuto ad inserire nella propria dichiarazione dei redditi annuale l'ammontare dei redditi di capitale percepiti; dall'altro, il regime del risparmio amministrato, per il quale si prevede l'assoggettamento ad imposta dei redditi di capitale al momento della loro realizzazione, nonché, infine, il regime del risparmio gestito, nel quale, invece, vige il principio secondo cui i redditi sono tassati al momento della loro maturazione, senza che il contribuente abbia effettivamente realizzato tali valori.

In tale contesto evidenzia come il meccanismo di tassazione secondo il principio della maturazione si esponga a diverse censure, sia in quanto appare in contrasto con il principio costituzionale, sancito dall'articolo 53, in base al quale il sistema tributario è informato ai criteri della capacità contributiva e della progressività, sia in quanto risulta in contraddizione con il principio, dichiarato dall'articolo 1 del Testo unico delle imposte sui redditi, secondo cui il presupposto dell'imposta sul reddito è il possesso effettivo di redditi.

Nel rendere ancora più complesso il quadro normativo, il legislatore del 1997 aveva altresì introdotto il meccanismo dell'equalizzatore, in base al quale, per i soggetti sottoposti al regime di tassazione secondo il principio del realizzato, la base imponibile dell'imposta veniva incrementata mediante l'applicazione di un moltiplicatore, al fine di equiparare la posizione di tali soggetti a quella di quanti sono sottoposti al regime di tassazione per maturazione. Tale meccanismo, che fu del resto sottoposto alla censura del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, costituiva evidentemente un ulteriore sovvertimento dei principi dell'ordinamento tributario, oltre a determinare un notevole appesantimento degli adempimenti imposti ai contribuenti.

Passando quindi ad esaminare il contenuto del disegno di legge, rileva come il testo originario dell'articolo 1 preveda l'allineamento al 20 per cento delle aliquote di imposta applicabili a tutte le tipologie di redditi di capitale, nonché l'omogeneizzazione del regime tributario dei fondi comuni italiani con quello dei fondi comunitari armonizzati. Pur concordando pienamente con tale ultima finalità, al fine di eliminare l'attuale disparità di disciplina che svantaggia le imprese finanziarie nazionali, ritiene, invece, che l'allineamento delle aliquote non sia, almeno in questa fase, opportuno, in quanto comporterebbe, per molte tipologie di strumenti finanziari, un notevole aggravio di tassazione, senza peraltro tenere conto delle diversità ad esempio esistenti tra partecipazioni non qualificate e partecipazioni qualificate.

L'emendamento 1.1 del Governo intende apportare ulteriori modifiche a tale quadro. A tale riguardo ritiene che, sebbene la proposta emendativa non contempli più, almeno esplicitamente, l'allineamento delle aliquote, si possa dubitare se la reale intenzione del Governo non sia ancora quella di realizzare tale obiettivo in sede di esercizio della delega, richiamando a tale proposito la formulazione della nuova lettera f) del comma 1, la quale prevede, tra l'altro, il coordinamento della nuova disciplina con le norme che regolano l'imposizione societaria. Sottolinea quindi la necessità che l'Esecutivo assuma un orientamento chiaro in merito, al fine di consentire al Parlamento di valutare appieno le conseguenze derivanti dall'intervento legislativo. Un ulteriore aspetto di criticità della delega è costituito dalla lettera a), la quale, nel prevedere la conservazione del regime di tassazione del risparmio amministrato e del regime del risparmio gestito individuale, sembra introdurre una ulteriore differenziazione nella disciplina di tali redditi, mantenendo sostanzialmente il meccanismo di tassazione secondo il principio del maturato per il solo risparmio gestito individuale.

Esprime altresì perplessità sulla lettera c), mediante la quale si introduce surrettiziamente un meccanismo di deduzione dai redditi da capitale dei relativi costi che, oltre a porsi in contrasto con i principi generali vigenti in materia, determinerà minori entrate dell'Erario quantificabili, a suo giudizio, in circa 5 miliardi di euro.

In merito alla lettera d), evidenzia come essa introduca nuovamente nell'ordinamento il meccanismo dell'equalizzatore, attraverso una previsione di delega che risulta formulata in termini poco chiari. Nel ribadire le osservazioni critiche già espresse in precedenza su tale strumento, rileva come esso, oltre a sovvertire il sistema tributario, renda molto più complesso conoscere il reale rendimento degli strumenti finanziari detenuti. Ritiene quindi necessario sopprimere tale previsione, ovvero prevedere una durata di detenzione degli strumenti finanziari oltre la quale non si applica l'equalizzatore.

Con riferimento alla lettera e), evidenzia come essa sia volta a riassorbire i crediti fiscali vantati dai fondi comuni per le minusvalenze pregresse, le quali ammontano ormai a circa tre miliardi di euro; tuttavia, la previsione, che risulta tra l'altro piuttosto indeterminata, stabilisce che l'utilizzo delle predette minusvalenze ai fini fiscali sia distribuito su più periodi di imposta, e possa avvenire solo a determinate condizioni e con particolari limiti. Rileva pertanto il concreto rischio che tali disposizioni determinino conseguenze negative per i fondi italiani, i quali chiedono invece di essere finalmente equiparati, sul piano del trattamento tributario, ai fondi comunitari armonizzati. Sotto un ulteriore profilo rileva come la norma non affronti la problematica relativa al coordinamento di tali previsioni con la disciplina delle ritenute alla fonte.

Si riserva quindi di svolgere ulteriori considerazioni nel prosieguo dell'esame.

Paolo DEL MESE, *presidente*, propone di fissare fin d'ora il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di martedì 29 maggio prossimo.

La Commissione concorda.

Paolo DEL MESE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 15.

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
Resoconto della VI Commissione permanente
(Finanze)

Mercoledì 9 maggio 2007.

La seduta comincia alle 14.45.

Delega al Governo per il riordino della normativa sulla tassazione dei redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto fabbricati, nonché per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali.

C. 1762 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell' 8 maggio 2007.

Gianfranco CONTE (FI), riservandosi di intervenire ulteriormente sul provvedimento nel corso del prosieguo dell'esame, rileva come la norma di delega di cui all'articolo 2, relativa alla riforma del sistema della riscossione, necessiti di numerose messe a punto. Per quanto riguarda le proposte emendative presentate in materia dal Governo, sottolinea, con riferimento all'emendamento 2.2, come la possibilità, ivi prevista per la società Equitalia Spa, di procedere al pagamento del corrispettivo degli acquisti delle quote delle società concessionarie della riscossione mediante emissioni di obbligazioni, ovvero di altri strumenti finanziari, debba essere strettamente disciplinata, ad esempio prevedendo che l'emissione ed il collocamento di tali obbligazioni siano realizzate previo espletamento di una gara pubblica.

Per ciò che concerne invece l'emendamento 2.3, il quale prevede la razionalizzazione delle modalità di riscossione mediante ruolo delle entrate delle società interamente partecipate dallo Stato, ritiene che, qualora tale norma sia intesa ad assegnare ad Equitalia la riscossione di queste somme, tale attività dovrebbe essere svolta senza riconoscere alla medesima Equitalia alcun aggio, al fine di evitare l'insorgere di ulteriori oneri per l'Erario, che risulterebbero del tutto ingiustificati, trattandosi di attività svolte all'interno del settore pubblico.

In merito all'emendamento 2.4, il quale integra la disciplina sul pignoramento dei crediti verso terzi, nell'ambito dei procedimenti di riscossione coattiva, prevedendo che l'atto di pignoramento può essere redatto anche dai dipendenti dell'agente della riscossione, ritiene opportuno precisare se le controversie in merito siano rimesse alla giurisdizione amministrativa ovvero a quella ordinaria, al fine di evitare che, nell'incertezza circa la relativa competenza giurisdizionale, l'Amministrazione finanziaria risulti soccombente in tali giudizi.

Per quanto riguarda infine gli emendamenti presentati dal relatore, concernenti principalmente la revisione del regime tributario degli immobili, ritiene che le proposte avanzate in materia da alcuni gruppi di maggioranza, caldegiate in particolare dal Vicepresidente del Consiglio Rutelli, meritino particolare attenzione, ricordando tuttavia come proposte analoghe, volte a favorire l'emersione dei contratti di locazione attualmente non dichiarati, fossero state da tempo presentate dal suo gruppo, con l'obiettivo di portare sul mercato degli affitti un maggior numero di alloggi. Ritiene, peraltro, che le divisioni, su questo punto, emerse in seno alla maggioranza, rischino di rinviare *sine die* l'attuazione di tali misure, vanificando l'obiettivo ad esse sotteso.

Paolo DEL MESE, *presidente*, con riferimento agli emendamenti presentati dal Governo al disegno di legge, ricorda che il Governo è tenuto, ai sensi dell'articolo 11-*ter*, comma 2, della legge n. 468 del 1978, a predisporre la relazione tecnica sugli emendamenti di propria iniziativa che comportino conseguenze finanziarie.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI assicura che il Governo predisporrà al più presto la relazione tecnica su tali emendamenti.

Paolo DEL MESE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
Resoconto della VI Commissione permanente
(Finanze)

Martedì 15 maggio 2007

Delega al Governo per il riordino della normativa sulla tassazione dei redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto fabbricati, nonché per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali.

C. 1762 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 maggio 2007.

Antonio BORGHESI (IdV), con riferimento agli emendamenti presentati dal Governo al disegno di legge, esprime talune perplessità circa l'eliminazione della previsione, contenuta nell'articolo 1 del provvedimento, relativa all'omogeneizzazione delle aliquote di imposta applicabili a tutte le tipologie di redditi di capitale.

Sottolinea infatti come la motivazione, sottesa alla scelta di rinviare tale processo di omogeneizzazione, consistente nei problemi di natura tecnica che potrebbero derivare dall'incremento dal 12,5 al 20 per cento dell'aliquota applicabile ai titoli di Stato, risulti in realtà infondata. Qualora, infatti, si ritenesse inopportuno applicare tale incremento di aliquota ai soli titoli di Stato di nuova emissione, si potrebbe facilmente ipotizzare di applicare la nuova aliquota del 20 per cento anche ai titoli già emessi, riconoscendo ai soggetti titolari un credito di imposta corrispondente. Sotto tale profilo non dovrebbe del resto costituire un problema insormontabile individuare nominativamente i proprietari dei titoli già in circolazione, qualora si consideri che essi sono in larga parte detenuti da famiglie.

Ritiene invece del tutto erroneo mantenere in essere l'attuale sistema di aliquote differenziate, che crea inevitabilmente fenomeni speculativi, invitando quindi il Governo a riconsiderare le proprie scelte in materia.

Per quanto riguarda gli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati dal relatore, ritiene che il previsto incremento delle detrazioni ICI per le case di prima abitazione debba essere applicato a tutti i proprietari interessati, senza alcuna differenziazione in base al reddito, al fine di esentare del tutto da tale imposta la fascia più larga possibile di contribuenti. Occorre, inoltre, prevedere modalità semplificate per la fruizione di tale ulteriore detrazione, escludendo inutili adempimenti ed evitando di introdurre diversificazioni legate alla collocazione territoriale degli immobili. Ricorda di aver presentato taluni subemendamenti in materia, volti a risolvere eventuali problemi applicativi, nonché a scongiurare l'insorgere di contenziosi con i Comuni.

Esprime altresì talune perplessità in merito alla previsione di cui al comma 1, lettera *b*), dell'articolo aggiuntivo 4.01 del relatore, il quale prevede l'esenzione dall'ICI dei fabbricati di proprietà pubblica privi dei requisiti di abitabilità, nel caso in cui gli enti gestori avviino lavori di recupero degli immobili stessi: non ritiene infatti che tale misura agevolativa possa incidere sulle decisioni in materia degli enti locali, ritenendo invece preferibile utilizzare le risorse finanziarie relative per ricostituire la dotazione del Fondo per gli interventi nei quartieri.

Con riferimento alla lettera *d*) del comma 1 del medesimo articolo aggiuntivo 4.01, concorda con l'opportunità di introdurre un meccanismo di detrazione a favore dei conduttori di immobili adibiti ad abitazione principale, rilevando tuttavia la necessità di individuare con certezza la data di registrazione dei relativi contratti, nonché di documentare adeguatamente l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione.

In merito alla sostituzione della lettera g) dell'articolo 4 proposta dall'emendamento 4.1 del relatore, che prevede l'applicazione, a regime, di una franchigia dall'ICI per gli immobili adibiti ad abitazione principale, sottolinea la necessità che tale agevolazione sia valevole per tutti i contribuenti proprietari di prima abitazione, e sia conformata in misura tale da esentare quasi tutte le prime case.

Paolo DEL MESE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
Resoconto della VI Commissione permanente
(Finanze)

Mercoledì 16 maggio 2007

Delega al Governo per il riordino della normativa sulla tassazione dei redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto fabbricati, nonché per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali.

C. 1762 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 maggio 2007.

Ermanno VICHI (Ulivo) sottolinea come le deleghe contenute nel disegno di legge risultino necessarie per portare maggiore chiarezza su aspetti particolarmente complessi della disciplina tributaria, i quali hanno costituito oggetto, in passato, di numerosi tentativi di riforma, i quali non hanno tuttavia portato frutti concreti. In tale contesto ritiene che il principale obiettivo della Commissione, e di tutto il Parlamento, debba essere quello di precisare meglio i criteri e i principi direttivi previsti da tali deleghe, al fine di assicurare il corretto esercizio del potere legislativo delegato.

Passando ad alcuni aspetti specifici del provvedimento, ribadisce la propria coerenza rispetto alle linee politiche del gruppo politico cui egli appartiene, esprimendo tuttavia talune osservazioni critiche in merito all'articolo 1, relativo alla revisione del regime tributario dei redditi di capitale. In particolare, mentre concorda pienamente con l'obiettivo di rendere omogeneo il trattamento dei fondi comuni d'investimento italiani rispetto a quello dei fondi esteri, esprime invece perplessità sull'introduzione del meccanismo dell'equalizzatore prospettata dall'emendamento 1.1 del Governo, ritenendo che tale strumento, il quale era già stato introdotto in passato, e successivamente eliminato, ponga numerose problematiche di non facile soluzione.

Non concorda altresì con la scelta, operata dal Governo, di rinunciare all'obiettivo originario di unificare al 20 per cento le aliquote di imposta su tutte le diverse tipologie di redditi di capitale, pur concordando con l'osservazione, espressa dal deputato Leo, secondo cui anche la nuova formulazione dell'articolo 1 proposta dal Governo può consentire di realizzare tale unificazione delle aliquote. A questo proposito rileva come tale intervento risulterebbe particolarmente utile a razionalizzare il quadro normativo sussistente in materia, oltre a costituire l'occasione propizia per affrontare anche il tema relativo all'introduzione di un'imposta sostitutiva al 20 per cento sui redditi di locazione. In ogni caso, ritiene che la sede deputata a discutere di tali argomenti debba essere la Commissione Finanze, e che risulterebbe assai grave se il Governo intendesse affrontare questo tema nell'ambito della legge finanziaria, eventualmente inserendolo in un emendamento su cui porre la questione di fiducia.

Per quanto riguarda l'articolo 4, recante la revisione del sistema catastale, ritiene che tale tematica sottenda problemi assai rilevanti ed annosi, la cui soluzione non potrà certamente essere raggiunta in soli due o tre anni. In tale contesto ritiene comunque opportuno avviare con determinazione un processo di riforma, pur esprimendo perplessità relativamente a taluni criteri di delega previsti nel medesimo articolo.

In particolare, non concorda con la formulazione del comma 1, lettera *a*), secondo la quale la determinazione degli estimi avverrebbe su base patrimoniale, ritenendo che tale impostazione possa prestarsi a rilievi di illegittimità costituzionale, anche alla luce di alcune sentenze della Corte

costituzionale che sono intervenute su analoghi provvedimenti in materia. Al di là degli aspetti giuridici, sottolinea come, anche in questo campo, l'imposizione debba riferirsi ai redditi, e non ai patrimoni, dai quali non necessariamente deriva la effettiva produzione di un reddito tassabile.

Rileva, in ogni caso, come la proposta riforma del sistema estimativo comporterà un notevole incremento del valore catastale degli immobili: in tale contesto, dal momento che la delega non si pone l'obiettivo di realizzare un maggior gettito per l'erario, ma di operare una riforma di carattere strutturale, occorre diminuire le aliquote ICI, nonché le imposte di registro e catastali.

A tale proposito ritiene che ogni intervento di compensazione risulterà comunque assai complesso, considerato che alcune categorie di contribuenti subiranno un incremento del carico tributario mentre altre categorie saranno avvantaggiate dall'intervento riformatore. In particolare, occorrerà tenere presente che gli incrementi dei valori catastali si determineranno soprattutto per quanto riguarda gli immobili situati nei centri storici, rilevando la necessità di tener conto delle esigenze di quelle fasce di popolazione meno abbienti che tuttora risiedono in tali aree. Inoltre, l'aumento dei valori catastali comporterà l'esigenza di rivedere anche il limite di esenzione fissato per l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, il quale era stato stabilito tenendo conto della generale sottovalutazione dei valori catastali degli immobili rispetto ai valori effettivi di mercato.

In termini più generali, ritiene opportuno specificare che la predetta riforma del sistema catastale debba essere realizzata assicurando l'invarianza del gettito complessivo e non, come previsto dall'emendamento 4.1 del relatore, semplicemente prevedendo il mantenimento di tale gettito: rileva, infatti, come tale ultima nozione sia volta più che altro ad assicurare le esigenze di gettito dei comuni, mentre la nozione di invarianza costituisce una garanzia per il contribuente, escludendo aggravii di imposizione nei suoi confronti.

In tale ambito ritiene altresì necessario rafforzare gli strumenti di tutela in favore dei contribuenti che subiranno un incremento dei valori catastali degli immobili di loro proprietà, nonché affrontare, in termini generali, il tema della revisione dell'ICI.

A tale ultimo proposito non considera sufficiente prevedere solo l'incremento delle detrazioni ICI sulla prima casa, suggerendo invece l'opportunità di mettere in discussione tale tributo, il quale ha ormai assunto il carattere di un'imposta patrimoniale, che sarebbe, a suo giudizio, preferibile abolire. In ogni caso, appare necessario eliminare taluni aspetti poco chiari della disciplina vigente in materia, ad esempio chiarendo se le detrazioni dall'ICI si applichino alla prima casa, ovvero all'abitazione principale del contribuente, comprendendo in tale nozione anche l'immobile utilizzato da ascendenti o discendenti del proprietario, purché appartenenti al medesimo nucleo familiare. In questo quadro considera altresì opportuno riflettere sull'opportunità di continuare ad escludere da tali agevolazioni le seconde case, ritenendo che l'estensione a tali tipologie di immobili di talune misure fiscali di favore possa avere effetti positivi sul mercato degli immobili, incrementando la disponibilità degli alloggi in locazione.

Nel complesso, auspica che l'esame del provvedimento avvenga in uno spirito di fattiva collaborazione tra la Commissione ed il Governo, che consenta la realizzazione di una riforma di carattere strutturale che affronti tutti i temi attualmente in discussione.

Francesco TOLOTTI, *presidente*, alla luce delle richieste in tal senso pervenute da taluni gruppi di opposizione, propone di prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato alle ore 18 del 29 maggio, alle ore 14 di giovedì 31 maggio prossimo.

La Commissione concorda.

Il sottosegretario Alfiero GRANDI, in considerazione dell'avvenuta fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti, suggerisce che l'esame preliminare sul provvedimento si concluda entro la settimana in corso.

Francesco TOLOTTI, *presidente*, concorda con la proposta del Sottosegretario, avvertendo pertanto che l'esame preliminare si concluderà in una seduta da convocare nella giornata di domani. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame.

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
Resoconto della VI Commissione permanente
(Finanze)

Giovedì 17 maggio 2007

Giovedì 17 maggio 2007. - Presidenza del vicepresidente Francesco TOLOTTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alfiero Grandi.

La seduta comincia alle 13.30.

Delega al Governo per il riordino della normativa sulla tassazione dei redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto fabbricati, nonché per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali.

C. 1762 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 maggio 2007.

Maurizio FUGATTI (LNP) rileva come la completa riscrittura dell'articolo 1 proposta dal Governo confermi la fondatezza delle numerose perplessità espresse su tale disposizione dai gruppi di opposizione, i quali avevano segnalato come l'armonizzazione al 20 per cento delle aliquote d'imposta applicabili alle diverse tipologie dei redditi di capitale rischiassero di comportare un pesante aggravio della tassazione su tali redditi.

Evidenzia quindi come gli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati dal relatore all'articolo 4 introducano nel dibattito anche la questione relativa alla revisione della disciplina ICI, in connessione con la riforma del sistema estimativo prevista dal medesimo articolo. A tale riguardo rileva come, sebbene tale imposta risulti oggettivamente assai sgradita, in quanto incide su un bene essenziale quale la casa, essa rappresenti tuttavia l'unica imposta dell'ordinamento tributario nazionale ad avere caratteristiche federaliste, in quanto consente di garantire un certo grado di autonomia finanziaria agli enti locali.

In tale contesto sottolinea l'esigenza di valutare attentamente gli interventi in materia, al fine di coniugare le riduzioni di imposizione in favore dei contribuenti con l'esigenza di non diminuire le risorse finanziarie dei comuni. Tale bilanciamento deve avvenire nel quadro di una più generale riflessione sul federalismo fiscale, riservandosi quindi di presentare taluni emendamenti in materia, con i quali proporre un diverso meccanismo di sgravio tributario sulle case di prima abitazione, basato sulla possibilità, per i contribuenti, di avvalersi di crediti di imposta, da utilizzare in sede di versamento delle imposte sui redditi.

Alberto FLUVI (Ulivo) rileva come il proprio gruppo annetta particolare rilevanza politica al disegno di legge in esame, che costituisce uno strumento fondamentale per la realizzazione del programma di Governo.

In tale contesto ricorda come il lavoro finora svolto dalla Commissione abbia consentito di svolgere interessanti approfondimenti, sia attraverso le numerose audizioni informali, sia grazie agli interventi dei deputati intervenuti nel dibattito. Nel rilevare come la discussione si sia in particolare concentrata sugli articoli 1 e 4, relativi, rispettivamente, alla revisione della imposizione tributaria sui redditi di capitale ed alla riforma degli estimi catastali, rileva come anche altre disposizioni del provvedimento appaiono di grande rilievo, citando a tale riguardo gli interventi sulla disciplina dell'accertamento e sul sistema della riscossione.

In generale, evidenzia come l'esame sul provvedimento il cui avvio non era stato particolarmente felice, anche in quanto si era inizialmente ipotizzato di concludere la discussione in termini

eccessivamente ristretti, abbia consentito in realtà di effettuare interessanti approfondimenti sulle complesse tematiche oggetto dell'intervento legislativo.

Con riferimento all'articolo 1, rileva come il progetto di riforma della tassazione sui redditi di capitale si sia incrociato con le vicende dei fondi comuni di investimento, che hanno registrato, nel corso degli ultimi mesi, un andamento negativo, non certamente legato al trattamento fiscale di tali soggetti, ma connesso con la particolare struttura di tale settore, caratterizzato dal sostanziale controllo delle banche sulla quasi totalità delle società di gestione del risparmio. A tale riguardo rileva l'opportunità di intervenire su tale aspetto, ricordando i rilievi espressi dallo stesso Governatore della Banca d'Italia, il quale ha richiamato l'esigenza di giungere ad una maggiore separazione tra SGR e soggetti bancari.

In questo quadro rileva come l'emendamento presentato dal Governo all'articolo 1 rappresenti un'ottima sintesi del dibattito svoltosi in materia, evidenziando, peraltro, come le eliminazioni dal testo del disegno di legge della previsione relativa all'armonizzazione delle aliquote non debba in alcun modo essere intesa come una rinuncia definitiva a realizzare tale obiettivo, che dovrà invece essere raggiunto comunque in termini auspicabilmente ravvicinati.

Del resto, la stessa nuova formulazione dell'articolo 1, nel prevedere che gli emittenti e gli intermediari predispongano accorgimenti informatici per consentire un'ordinata gestione delle modifiche relative dalla tassazione dei redditi di natura finanziaria, lascia intendere come il Governo mantenga l'intenzione di giungere a tale armonizzazione, che dovrà essere realizzata coniugando l'esigenza di superare l'attuale frammentazione del sistema impositivo con quella di tenere conto della realtà costituita dai titoli già in circolazione nei mercati finanziari. A tale ultimo riguardo ritiene che l'ipotesi, da più parti avanzata, di applicare la futura aliquota unica anche agli strumenti finanziari già emessi, riconoscendo ai soggetti titolari un credito di imposta pari al maggiore prelievo, potrebbe essere applicata senza particolari problemi, non costituendo a tal fine un ostacolo la necessità di individuare nominativamente tali soggetti.

L'emendamento del Governo all'articolo 1 consente inoltre di risolvere l'annoso problema della disparità di trattamento tra fondi comuni di investimento italiani e fondi esteri, mantenendo altresì il meccanismo di tassazione sul maturato, sia pure corretto attraverso l'applicazione di un equalizzatore, che risponde all'esigenza di assicurare la neutralità dell'imposizione rispetto alla durata degli investimenti finanziari.

Per ciò che riguarda l'articolo 4, evidenzia, come sussista piena convergenza circa la necessità di rivedere gli estimi catastali degli immobili, che non corrispondono più alla realtà del mercato, sottolineando tuttavia come tale riforma non debba comportare alcun incremento del gettito complessivo. In tale prospettiva appare significativa la sottolineatura, contenuta nell'emendamento 4.1 del relatore, secondo cui il processo di aggiornamento deve garantire il mantenimento del gettito attuale, escludendo in tal modo in radice ogni dubbio circa una pretesa volontà della maggioranza di aggravare surrettiziamente il prelievo fiscale sulla casa.

Nel corso degli ultimi mesi, il tema della revisione degli estimi catastali si è inoltre connesso con quello dell'alleggerimento della pressione fiscale sulla casa di prima abitazione. Tale questione è stata oggetto di una discussione articolata all'interno della maggioranza, la quale, tuttavia, nonostante le speculazioni avviate in questo senso dai gruppi di opposizione, non ha certamente perso la sua compattezza, concordando invece su alcuni obiettivi principali.

Richiamando le considerazioni svolte dal deputato Fugatti circa i riflessi che l'incremento delle detrazioni ICI potrebbe determinare sugli equilibri finanziari dei comuni, concorda con il fatto che tale tematica debba essere inquadrata nei termini più complessivi del federalismo fiscale, garantendo sostanziali sgravi per le case di prima abitazione ed assicurando al contempo il mantenimento del gettito degli enti locali. A tale proposito ritiene che si potrebbe ipotizzare una sorta di doppio binario, individuando una soluzione transitoria, in attesa del completamento della riforma degli estimi, in coincidenza con la quale si potrebbe giungere ad un assetto definitivo.

Sottolinea quindi come la riforma del catasto si debba accompagnare al completamento del processo di decentramento delle funzioni catastali ai comuni, il quale consentirà a questi ultimi di

disporre di più efficaci strumenti di governo del territorio, nonché di essere maggiormente coinvolti nella lotta all'evasione fiscale.

Ritiene quindi che il dibattito circa la riduzione dell'ICI debba inquadrarsi nell'ambito della complessiva manovra finanziaria del Governo, la quale si articola nei tre pilastri della maggiore equità fiscale, del rilancio dello sviluppo e del risanamento dei conti pubblici. In tale ottica, i dati emersi nel corso degli ultimi mesi, relativi al positivo andamento del PIL ed al miglioramento della finanza pubblica, evidenziano come tali obiettivi siano in corso di realizzazione, ma debbano comunque essere ulteriormente consolidati. Le misure proposte in materia di tassazione sulla casa, consentiranno, a loro volta, di migliorare il tasso di equità del sistema tributario, escludendo dall'ICI la maggior parte delle case di prima abitazione, naturalmente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Sottolinea altresì l'esigenza di intervenire, anche con strumenti di sostegno fiscale, quali le detrazioni delle spese di affitto sostenute dagli inquilini, sul mercato degli immobili in locazione, che risulta ormai da anni caratterizzato da una situazione di grave crisi.

Esprime quindi l'augurio che l'esame in sede referente si svolga in un clima fattiva collaborazione fra tutte le forze politiche, e possa concludersi entro la fine del prossimo mese di giugno.

Elias VACCA (Com.It) rileva come l'esame del disegno di legge abbia dato vita ad un ampio dibattito sui temi affrontati dall'intervento legislativo, nell'ambito del quale si sono registrate prese di posizione assai significative, unitamente a dichiarazioni in alcuni casi addirittura improprie. Sottolinea quindi come il provvedimento contenga molti aspetti pienamente condivisibili, citando a tale riguardo l'articolo 2 che, nel prevedere una delega per la riforma del sistema della riscossione, introduce alcune novità interessanti, quali, ad esempio, la possibilità, per gli agenti della riscossione, di concedere la dilazione del pagamento delle entrate iscritte al ruolo. Tale misura consentirà infatti di aumentare l'efficacia della riscossione coattiva, consentendo a soggetti che altrimenti si sottrarrebbero ai propri obblighi tributari, di effettuare versamenti in maniera rateale. Parimente condivisibile appare la previsione relativa alla chiamata in giudizio degli agenti della riscossione, che potrà a sua volta consentire di risolvere alcune difficoltà emerse nell'applicazione della disciplina vigente.

Per quanto riguarda l'articolo 1, relativo alla revisione dell'imposizione sui redditi di capitale, rileva come il testo originario di tale disposizione risultasse preferibile alla nuova versione proposta con l'emendamento 1.1 del Governo.

A tale riguardo ritiene che occorra stabilire in materia un ordine preciso di priorità degli interventi legislativi da realizzare, evidenziando come il primo obiettivo debba essere quello di armonizzare la tassazione al principio costituzionale secondo il quale l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro.

In tale prospettiva appare evidente come risulti del tutto impossibile accettare che la più bassa aliquota d'imposta applicabile ai redditi di lavoro sia doppia rispetto a quella applicabile a molte tipologie di redditi di capitale. Sottolinea quindi come il proprio gruppo esplicherà una forte azione politica su tale aspetto, richiedendo un chiaro impegno del Governo in questo senso. Per quanto riguarda gli interventi sul sistema del catasto realizzati dall'articolo 4, concorda pienamente sull'opportunità di aggiornare gli estimi, che non corrispondono più ai reali valori di mercato degli immobili, e di completare il processo di decentramento delle funzioni catastali ai comuni, rilevando come un maggior coinvolgimento di tali enti in questo settore possa consentire a questi ultimi di esercitare una migliore azione di governo del territorio, garantendo al contempo un più alto grado di adempimento degli obblighi connessi ai tributi comunali.

Per quanto riguarda l'ulteriore questione relativa all'incremento delle detrazioni ICI ed all'introduzione di agevolazioni fiscali sugli affitti, sottolinea come la riduzione del prelievo tributario in questo campo non debba essere riconosciuta in modo incondizionato, occorrendo invece distinguere tra unica abitazione posseduta dal contribuente e prima casa di abitazione. Per quanto riguarda in particolare le proposte, avanzate da taluni gruppi di maggioranza, di introdurre un'imposta sostitutiva sui redditi da locazione, ritiene che tale ipotesi possa essere approfondita,

anche in considerazione dell'oggettivo rilievo sociale rivestito dal mercato degli immobili in locazione, sottolineando comunque come l'aliquota dell'imposta sostitutiva non debba risultare inferiore all'aliquota più bassa prevista per i redditi di lavoro, e come l'applicazione di tale regime debba essere reso applicabile alla casa di abitazione del conduttore, ovvero in caso di residenza temporanea per ragioni di studio o di lavoro. In tale contesto ritiene inoltre che la combinazione tra l'applicazione di tale imposta sostitutiva e l'introduzione di meccanismi di detrazione per gli oneri sostenuti dagli inquilini possa realizzare un primo, efficace esempio di contrasto di interesse fiscale, che consentirebbe di ampliare il mercato degli affitti e di ridurre l'area dell'evasione fiscale in questo settore.

Donatella MUNGO (RC-SE), *relatore*, ringrazia tutti i deputati intervenuti per gli importanti contributi forniti nel corso della discussione, ritenendo che, nel prosieguo dell'esame del provvedimento, la Commissione possa lavorare in uno spirito costruttivo tra tutte le forze politiche, che consentirà di realizzare una strutturale riforma dell'ordinamento tributario. Rileva quindi come i propri emendamenti intendano costituire uno stimolo alla discussione, e siano pertanto suscettibili di ulteriori affinamenti. Esprime quindi l'auspicio che si possa giungere alla definizione di un testo il più possibile condiviso, anche con il contributo dei gruppi di opposizione.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI sottolinea come alcuni elementi intervenuti nel corso dell'esame abbiamo oggettivamente mutato il carattere del provvedimento, richiamando a tale proposito, da un lato, la scelta del Governo di non considerare più il disegno di legge come provvedimento collegato alla manovra finanziaria, e, dall'altra, la completa riscrittura dell'articolo 1, proposta dall'emendamento 1.1 del Governo, con la quale si elimina la previsione secondo la quale dall'intervento legislativo dovrebbero derivare maggiori entrate per l'Erario, pari ad 1,1 miliardi di euro nel 2007 e da 2 miliardi di euro a decorrere dal 2008.

Da tali elementi discende in primo luogo la conseguenza che gli interventi di riforma previsti dal disegno di legge non recano maggiori entrate, e potranno pertanto essere realizzati, se costosi, quando e nella misura in cui saranno reperite, in sede di legge Finanziaria, le risorse necessarie ad implementarli.

Con specifico riferimento all'articolo 1, sottolinea come la scelta di modificare il contenuto di tale disposizione non implica, come ricordato dallo stesso Presidente del Consiglio, una rinuncia del Governo a perseguire l'obiettivo dell'armonizzazione delle aliquote sulle diverse tipologie di redditi di capitale. Tale scelta discende infatti esclusivamente dall'emergere di talune difficoltà nella realizzazione dell'armonizzazione, che hanno consigliato di non affrontare ora tale tematica, raccogliendo l'esigenza, segnalata da più parti, di evitare una segmentazione del mercato degli strumenti finanziari e di determinare incrementi di tassazione.

In tale contesto sottolinea, anche rispondendo a taluni rilievi in tal senso espressi dal deputato Leo come l'Esecutivo, nel riformulare la norma di delega dell'articolo 1, non intenda operare surrettiziamente una riforma delle aliquote, la quale verrà invece realizzata in termini chiari, e nell'ambito di un aperto dibattito politico. In ogni caso, la nuova disposizione di delega prefigura un futuro intervento in questo campo, prevedendo, alla lettera *h*), che gli emittenti, i sostituti di imposta e gli intermediari predispongano gli accorgimenti informatici atti a consentire le successive modifiche normative relative alle aliquote, al fine di evitare, in quella sede, l'insorgere di problemi tecnici, e di consentire ai contribuenti di avere un quadro chiaro sulle conseguenze di tale riforma. Non ritiene, per altro verso, che le disposizioni di delega di cui all'articolo 1 possano determinare conseguenze problematiche sulle imprese finanziarie, ferma restando, ovviamente, la necessità di stabilire l'algoritmo per la definizione del meccanismo equalizzazione previsto dalla lettera *d*), il quale potrà poi essere applicato dagli intermediari senza particolari difficoltà.

Sottolinea quindi la grande rilevanza delle misure recate dall'articolo 2, relative al sistema della riscossione coattiva, evidenziando altresì l'importanza della previsione di cui all'articolo 5 che, nel delegare il Governo alla redazione di uno o più testi unici delle disposizioni tributarie statali,

costituirà un deterrente rispetto agli eccessi di produzione normativa in tale delicato e complesso settore dell'ordinamento nazionale.

Con riferimento all'articolo 4, recante la riforma del sistema estimativo, condivide pienamente l'emendamento 4.1 del relatore, il quale consente, tra l'altro, di chiarire che tale riforma avverrà senza alcun incremento del gettito complessivo, anche attraverso interventi di riparametrazione di tutte le imposte dei redditi che possano essere influenzate dal valore catastale degli immobili. Al riguardo, con riferimento alle perplessità espresse dal deputato Vichi circa la determinazione su base patrimoniale dei nuovi estimi, sottolinea come, sul piano della logica economica, patrimonio e reddito possano essere visti come due facce della medesima realtà, laddove si consideri che il reddito prodotto da un determinato bene patrimoniale, quale ad esempio la casa, rappresenta il frutto dell'applicazione di un determinato coefficiente di redditività al valore patrimoniale di tale bene. Rileva inoltre come l'intervento riformatore recato dall'articolo 4 potrà essere realizzato senza alcun finanziamento specifico, risultando pertanto realistico ipotizzare che tale riforma possa essere conclusa entro il 2010. In tale contesto appare possibile immaginare una fase nella quale il nuovo ed il vecchio regime si sovrappongano, in via transitoria, prima di passare definitivamente ai nuovi estimi, che consentiranno di eliminare le iniquità, ed il carattere spesso erratico, delle attuali valutazioni catastali.

Per ciò che attiene all'articolo aggiuntivo 4.01 del relatore, relativo alla riduzione dell'imposizione sugli immobili, rileva come il Governo non avesse ritenuto di formulare una disposizione specifica in materia, ritenendo sufficiente a tal fine il riferimento all'invarianza del gettito delle imposte erariali e comunali contenute nell'articolo 4. In ogni caso, la proposta emendativa del relatore corrisponde all'esigenza, espressa da larghi settori della maggioranza, di anticipare la riduzione dell'ICI rispetto al pieno completamento della riforma del catasto: in tale prospettiva il Governo ha espresso la propria disponibilità rispetto a tale proposta di origine parlamentare, che potrà eventualmente essere ulteriormente migliorata nel corso dell'esame.

Nel merito, ritiene condivisibile ridurre l'ICI sulle case di prima abitazione, nonché alleggerire le imposte sui redditi relative ai redditi da locazione, sia pure stabilendo specifiche modalità di fruizione di tali agevolazioni ed assicurando la garanzia degli equilibri finanziari dei comuni. Parimenti significativa appare la previsione, contenuta nel medesimo articolo aggiuntivo 4.01, concernente l'esenzione ICI dei fabbricati di proprietà pubblica oggetto di lavori di recupero e destinati al mercato dell'offerta pubblica di alloggi, ritenendo che tale previsione possa costituire uno strumento utile, anche se non definitivo, per incrementare l'offerta di alloggi pubblici, che è ormai discesa a livelli molto preoccupanti.

Per quanto riguarda la definizione quantitativa di tali interventi agevolativi, sottolinea come ciò potrà avvenire nel momento in cui sarà stabilito l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili a tal fine, ritenendo che ogni anticipazione in merito sarebbe al momento prematura, costituendo inoltre un elemento di confusione nei confronti dei contribuenti. Conferma, peraltro, come il Governo non intenda, al momento, utilizzare strumenti legislativi diversi dal disegno di legge in discussione per l'adozione di tali misure agevolative.

Comprende quindi l'esigenza, emersa nel corso della discussione, di conoscere quanto prima gli orientamenti dell'Esecutivo in merito all'attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento, rilevando, a tale riguardo, come sia ipotizzabile il ricorso a modalità di confronto informali, attraverso le quali il Parlamento potrà avere conoscenza delle bozze degli schemi di decreto legislativo che saranno progressivamente predisposte dal Governo.

Francesco TOLOTTI, *presidente*, dichiara concluso l'esame preliminare sul provvedimento, ricordando che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 14 di giovedì 31 maggio prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
Resoconto della VI Commissione permanente
(Finanze)

Martedì 12 giugno 2007

Delega al Governo per il riordino della normativa sulla tassazione dei redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto fabbricati, nonché per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali.

C. 1762 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 maggio 2007.

Paolo DEL MESE, *presidente*, avverte che sono stati presentati numerosi emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi (*vedi allegato 1*).

Informa inoltre che il Governo ha presentato una nuova versione del proprio emendamento 1.1, apportando talune limitate modifiche alla lettera *d*) del comma 1: pertanto tutti i subemendamenti presentati a tale emendamento devono considerarsi riferiti a tale nuova formulazione dell'emendamento.

Donatella MUNGO (RC-SE), *relatore*, propone di avviare l'esame degli emendamenti a partire da quelli riferiti all'articolo 2.

La Commissione concorda.

Donatella MUNGO (RC-SE), *relatore*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Leo 2.18 e Fugatti 2.19; esprime parere favorevole sull'emendamento Fugatti 2.20, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire le parole : «assicurando la coerenza con» con le seguenti: «in coerenza con».

Esprime parere contrario sugli emendamenti Gianfranco Conte 2.21, Leo 2.5, Gioacchino Alfano 2.6, Antonio Pepe 2.7, Di Gioia 2.8 e 2.9, Fugatti 2.10, Di Gioia 2.11, Fugatti 2.12, Di Gioia 2.13, Germontani 2.14, nonché sugli identici emendamenti Di Gioia 2.15, Gioacchino Alfano 2.16 e Antonio Pepe 2.17.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1 del Governo; esprime parere contrario sul subemendamento 0.2.2.1 Fugatti; esprime parere favorevole sull'emendamento 2.2 del Governo; esprime parere contrario sul subemendamento 0.2.3.1 Fugatti; esprime parere favorevole sull'emendamento 2.3 del Governo.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Fugatti 2.22 e Salerno 2.23. Esprime parere favorevole sull'emendamento Iacomino 2.24 a condizione che sia riformulato in termini che si riserva di specificare. Esprime parere contrario sull'emendamento Gioacchino Alfano 2.25, esprimendo invece parere favorevole sull'emendamento Fugatti 2.26.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Germontani 2.27, Fugatti 2.28 e 2.29, invitando al ritiro dell'emendamento Iacomino 2.30.

Esprime parere contrario sul subemendamento Gianfranco Conte 0.2.4.1, esprimendo invece parere favorevole sul subemendamento Gianfranco Conte 0.2.4.2, a condizione che sia riformulato in termini che si riserva di precisare. Esprime parere contrario sul subemendamento Gianfranco Conte 0.2.4.3, esprimendo invece parere favorevole sull'emendamento 2.4 del Governo.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Fugatti 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, Leo 2.37 e Fugatti 2.38.

Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Di Gioia 2.01 e Gianfranco Conte 2.02, esprimendo invece parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Del Mese 2.03. Esprime infine parere contrario sull'articolo aggiuntivo Fugatti 2.04.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI esprime parere conforme a quello del relatore.

Maurizio LEO (AN) illustra il proprio emendamento 2.18, il quale intende ridurre da dodici a sei mesi il termine per l'esercizio della delega relativa alla riforma del sistema della riscossione. Rileva infatti come il settore della riscossione dei tributi versi attualmente in una situazione di tale incertezza che occorre eliminare al più presto, completando il processo di riforma già avviato nella scorsa legislatura.

Antonio PEPE (AN) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.18, di cui è cofirmatario, rilevando come l'attuale termine per l'esercizio della delega in materia allontanerebbe eccessivamente l'entrata in vigore della riforma del sistema della riscossione, che non potrebbe dispiegare i suoi effetti prima del 2009.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Leo 2.18 e Fugatti 2.19.

Maurizio FUGATTI (LNP), accogliendo l'invito del relatore, riformula il proprio emendamento 2.20 (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva l'emendamento Fugatti 2.20, come riformulato dal presentatore.

Gianfranco CONTE (FI) non comprende le ragioni del parere contrario espresso sul proprio emendamento 2.21, rilevando come esso sia volto a risolvere i notevoli problemi sussistenti in merito alla notifica delle cartelle di pagamento. Sottolinea infatti come i frequenti errori commessi in occasione delle notifiche determini l'annullamento di molte cartelle, evitando in tal modo la riscossione di crediti tributari, con gravi ripercussioni sul bilancio dello Stato e degli enti locali, invita pertanto il relatore ed il Governo a rivedere la propria posizione.

La Commissione respinge l'emendamento Gianfranco Conte 2.21.

Maurizio LEO (AN) illustra il proprio emendamento 2.5, non ritenendo opportuno prevedere, tra i criteri di delega, quello del rafforzamento dell'attività di riscossione. Tale nozione potrebbe infatti intendersi nel senso di rendere ancora più invasivi i poteri esercitabili nei confronti dei soggetti debitori, fino a porre a rischio il loro stesso patrimonio. Evidenzia inoltre come la formulazione della norma di delega risulti, sotto questo profilo, piuttosto indeterminata, non essendo in alcun modo chiarito in che modo debba realizzarsi tale rafforzamento.

Maurizio FUGATTI (LNP) condivide l'emendamento 2.5, sottolineando l'esigenza di evitare di colpire ulteriormente i contribuenti mediante forme di riscossione ancora più invasive, che rischierebbero di acuire ulteriormente il senso di vessazione nei confronti delle sempre più esose pretese dell'Erario.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Leo 2.5, Gioacchino Alfano 2.6, Antonio Pepe 2.7, Di Gioia 2.8 e 2.9, Fugatti 2.10 e Di Gioia 2.11.

Maurizio FUGATTI (LNP) illustra il proprio emendamento 2.12, il quale è volto a limitare la possibilità di affidare a soggetti terzi incarichi connessi con le attività di riscossione.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Fugatti 2.12 e Di Gioia 2.13.

Maurizio LEO (AN) invita il relatore ed il rappresentante del Governo a rivedere il parere espresso sull'emendamento 2.14, di cui è cofirmatario, il quale è volto a meglio specificare, attraverso un rinvio al decreto legislativo n. 112 del 1999, la categoria degli agenti della riscossione.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI ribadisce il parere contrario espresso sull'emendamento 2.14, rilevando come gli agenti della riscossione siano già precisamente individuati dal decreto-legge n. 203 del 2005.

La Commissione respinge l'emendamento Germontani 2.14.

Antonio PEPE (AN) ritira il proprio emendamento 2.17.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Di Gioia 2.15 e Gioacchino Alfano 2.16.

La Commissione approva l'emendamento 2.1 del Governo.

Maurizio FUGATTI (LNP) illustra il proprio subemendamento 0.2.2.1, il quale intende precisare che la possibilità, per Equitalia Spa, di esercitare attività strumentali in favore di tutte le pubbliche amministrazioni, deve essere subordinato all'espletamento di una gara pubblica.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Fugatti 0.2.2.1 ed approva l'emendamento 2.2 del Governo.

Maurizio FUGATTI (LNP) illustra il proprio subemendamento 0.2.3.1, il quale è volto ad escludere che Equitalia Spa, nello svolgimento dell'attività di riscossione di società partecipate dallo Stato possa godere di alcun aggio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Fugatti 0.2.3.1 ed approva l'emendamento 2.3 del Governo.

Maurizio FUGATTI (LNP) illustra il proprio emendamento 2.22, il quale intende stabilire alcuni criteri per la composizione dei consigli di amministrazione delle società di riscossione acquisite da Equitalia Spa, nonché in merito ai relativi oneri finanziari.

Donatella MUNGO (RC-SE), *relatore*, ribadisce il parere contrario espresso sull'emendamento 2.22, ricordando come le disposizioni istitutive di Equitalia già prevedono specifici limiti ai costi di gestione delle società, e come la legge finanziaria per il 2007 abbia stabilito un principio generale riguardo al numero massimo di componenti dei consigli di amministrazione delle società pubbliche.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Fugatti 2.22 e Salerno 2.23.

Donatella MUNGO (RC-SE), *relatore*, propone di accantonare l'emendamento Iacomino 2.24.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI ritiene che la questione oggetto dell'emendamento 2.24 debba essere affrontata in termini analoghi a quella sottesa all'emendamento Gianfranco Conte 2.21, precedentemente respinto dalla Commissione. Suggerisce quindi di respingere, in questa fase, anche l'emendamento 2.24, riservandosi comunque di approfondire ulteriormente tali tematiche nel corso della discussione in Assemblea.

Donatella MUNGO (RC-SE), *relatore*, concorda con il suggerimento del Sottosegretario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Iacomino 2.24 e Gioacchino Alfano 2.25, ed approva l'emendamento Fugatti 2.26.

Maria Ida GERMONTANI (AN) illustra il proprio emendamento 2.27, il quale intende assicurare una corretta proporzionalità tra l'ammontare del debito tributario del contribuente e le misure di riscossione coattiva adottate nei suoi confronti.

Antonio PEPE (AN), condivide il contenuto dell'emendamento 2.27, il quale è volto ad eliminare le palesi ingiustizie che in molti casi si verificano nell'azione di riscossione coattiva di debiti di modesta entità, a fronte dei quali sono disposte misure particolarmente gravose per i contribuenti.

Maurizio LEO (AN) si associa alle considerazioni dei deputati Germontani ed Antonio Pepe, rilevando come l'ampiezza dei poteri di riscossione attribuiti ai concessionari possa giungere fino a disporre il blocco dei conti correnti dei contribuenti interessati.

Maurizio FUGATTI (LNP) sottoscrive l'emendamento 2.27.

Gianfranco CONTE (FI) condivide il contenuto dell'emendamento, rilevando come, spesso, le ipoteche iscritte sui beni immobili dei contribuenti a fronte dei debiti tributari di entità molto minore pongano i contribuenti stessi in situazione di estrema difficoltà, ad esempio nel caso in cui l'iscrizione di tali ipoteche precluda loro l'accesso al credito bancario, che presuppone la disponibilità di immobili con i quali garantire il credito stesso.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI conferma il parere contrario sull'emendamento 2.27, il quale risulta formulato in termini non condivisibili. Riconosce peraltro come il tema affrontato dalla proposta emendativa sia assai importante, e come sia pertanto ipotizzabile una diversa formulazione del testo che coniughi le esigenze di tutela dei diritti dei contribuenti con quelle di garanzia degli interessi dell'Erario, dichiarandosi finora disponibile a valutare, in occasione della discussione in Assemblea, un ulteriore proposta in materia.

La Commissione respinge l'emendamento Germontani 2.27.

Maurizio FUGATTI (LNP) ritira il proprio emendamento 2.28, illustrando quindi il proprio emendamento 2.29, il quale intende specificare che dall'attuazione della delega recata dall'articolo 2 non si determineranno oneri a carico degli enti locali.

La Commissione respinge l'emendamento Fugatti 2.29.

Salvatore IACOMINO (RC-SE) accogliendo l'invito del relatore, ritira il proprio emendamento 2.30.

Gianfranco CONTE (FI) illustra il proprio subemendamento 0.2.4.1, il quale è volto a risolvere una problematica di natura tecnica, specificando che gli atti di pignoramento presso terzi adottati nell'ambito dei procedimenti di riscossione coattiva hanno natura di atto amministrativo, e possono pertanto essere impugnati solo dinanzi al giudice amministrativo. In tal modo si supera l'attuale regime, il quale prevede che le controversie in materia siano svolte dinanzi ai giudici ordinari, i quali, normalmente, assumono un orientamento sfavorevole nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Maurizio LEO (AN) condivide il subemendamento 0.2.4.1, il quale è volto a chiarire la competenza relativa agli atti di pignoramento adottati nell'ambito di procedure di riscossione, semplificando in tal modo il quadro normativo in materia, che risulta assai confuso per gli stessi contribuenti.

La Commissione respinge il subemendamento Gianfranco Conte 0.2.4.1.

Gianfranco CONTE (FI) illustra il proprio subemendamento 0.2.4.2, il quale affronta un problema afferente alle azioni esecutive esercitate nei confronti della pubblica amministrazione, le quali, attualmente, sono intraprese sia nei confronti della Tesoreria dello Stato territorialmente competente sia nei confronti di Equitalia Spa, determinando in tal modo numerosi problemi per l'amministrazione. A tal fine il subemendamento intende chiarire che le predette azioni esecutive possono essere esercitate esclusivamente nei confronti della Tesoreria dello Stato competente per territorio.

Donatella MUNGO (RC-SE), *relatore*, ritiene che la questione affrontata dal subemendamento sia meritevole di attenzione, ma debba essere approfondita ulteriormente nel corso della discussione in Assemblea. Rivedendo pertanto il parere già espresso, considera preferibile respingere in questa fase il subemendamento, riservandosi di approfondire ulteriormente la questione.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI concorda con le considerazioni del relatore.

La Commissione respinge il subemendamento Gianfranco Conte 0.2.4.2.

Gianfranco CONTE (FI) illustra il proprio subemendamento 0.2.4.3 il quale intende consentire di nominare quale commissario *ad acta* l'agente della riscossione, superando il sistema attuale, che determina, in molti casi, la nomina di più commissari *ad acta* anche relativamente a procedure di riscossione tra loro identiche, comportando in tal modo notevoli complicazioni amministrative e rilevanti aggravii di costo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Gianfranco Conte 0.2.4.3, approva l'emendamento 2.4 del Governo, e respinge gli emendamenti Fugatti 2.31, 2.32 e 2.33.

Maurizio FUGATTI (LNP) illustra il proprio emendamento 2.34, il quale intende disciplinare il ricorso all'istituto del fermo amministrativo nelle procedure di riscossione coattiva, prevedendo che tale misura possa essere adottata solo se il debito tributario superi i 200 euro e solo sul bene di minor valore.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Fugatti 2.34 e 2.35.

Maurizio FUGATTI (LNP) illustra il proprio emendamento 2.36, non comprendendo le ragioni del parere contrario espresso su di esso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fugatti 2.36, Leo 2.37 e Fugatti 2.38, respinge gli articoli aggiuntivi Di Gioia 2.01 e Gianfranco Conte 2.02, approva l'articolo aggiuntivo Del Mese 2.03 e respinge l'articolo aggiuntivo Fugatti 2.04.

Ermanno VICHI (Ulivo) esprime talune perplessità sul contenuto dell'articolo aggiuntivo 2.03, in particolare per quanto riguarda il comma 7 di tale articolo, il quale prevede che le maggiori entrate derivanti dall'affidamento ad una società mista dell'attività di riscossione delle pene pecuniarie affluiscono allo stato di previsione del Ministero della giustizia, e possano essere destinate in parte alla remunerazione degli straordinari effettuati dal personale giudiziario. Non comprende infatti le

ragioni per le quali dette somme debbano essere attribuite ad uno specifico Ministero, e possano essere utilizzate per remunerarne il personale

Paolo DEL MESE, *presidente*, con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Vichi, chiarisce come tali entrate non abbiano natura tributaria, ma si riferiscano a sanzioni pecuniarie di diretta pertinenza del Ministero della giustizia: in tale contesto ritiene pertanto del tutto legittimo che le maggiori entrate a tale titolo derivanti dalla maggiore efficienza nell'attività di riscossione delle stesse siano attribuite al medesimo Ministero.

Per quanto riguarda l'attribuzione di parte di tali somme alla remunerazione degli straordinari effettuati dal personale giudiziario, rileva come tale previsione costituisca una possibilità, che corrisponde ad una scelta politica. Tale previsione non riveste, peraltro, carattere di eccezionalità, laddove si consideri che la normativa in vigore già prevede soluzioni analoghe, stabilendo, ad esempio, che parte delle maggiori somme derivanti dalla lotta all'evasione siano attribuite al personale dell'Amministrazione finanziaria.

Elias VACCA (Com.It) rileva come l'articolo aggiuntivo 2.03 affronti una problematica molto specifica, al fine di superare le attuali difficoltà nella riscossione delle sanzioni pecuniarie: in tale ambito si prevede l'istituzione, da parte di Equitalia Spa, di una società alla quale sarà affidata, previa convenzione con il Ministero della giustizia, l'attività di riscossione di tali somme. La peculiare natura giuridica di tale entrata giustifica, a suo giudizio, l'attribuzione delle maggiori somme derivanti dall'azione di riscossione di tale società allo stesso Ministero della giustizia. La possibilità di destinare una parte di tali entrate alla remunerazione degli straordinari effettuati dal personale giudiziario si connette con le attuali carenze di organico dell'Amministrazione della giustizia, che rendono in molti casi necessario richiedere a tale personale prestazioni lavorative aggiuntive, senza disporre dei fondi necessari a remunerarle.

Paolo DEL MESE, *presidente*, in considerazione dell'esigenza di passare alla discussione, in congiunta con la XIII Commissione, delle risoluzioni 7-00172 e 7-00195, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 15.45.

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
Resoconto della VI Commissione permanente
(Finanze)

Giovedì 14 giugno 2007

Giovedì 14 giugno 2007. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alfiero Grandi.

La seduta comincia alle 13.45.

Delega al Governo per il riordino della normativa sulla tassazione dei redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto fabbricati, nonché per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali.

C. 1762 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 giugno 2007.

Paolo DEL MESE, *presidente*, informa che la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, nella riunione del 13 giugno scorso, ha deciso di inserire la discussione del disegno di legge C. 1762, recante «Delega per il riordino della normativa sulla tassazione di redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto e per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali», all'esame della Commissione Finanze in sede referente, all'ordine del giorno dell'Assemblea a partire dalla seduta di venerdì 22 giugno prossimo, anticipando tale termine, il quale era stato fissato in precedenza per la seduta di lunedì 25.

A tale proposito ritiene che l'avvio della discussione in Assemblea il 22 giugno non consentirebbe alla Commissione di esaminare adeguatamente i circa 300 emendamenti presentati, e costringerebbe le Commissioni in sede consultiva a valutare in tempi molto ristretti il testo, come risultante dagli emendamenti approvati, il quale investe quasi tutti i principali aspetti della disciplina tributaria. Pertanto, qualora tutti i gruppi della Commissione concordino su tale ipotesi, si riserva di chiedere al Presidente della Camera uno slittamento al 29 giugno dell'avvio della discussione in Assemblea. Qualora tale richiesta fosse accolta, i lavori della Commissione sarebbero organizzati nel senso di concludere l'esame degli emendamenti non oltre la seduta del 21 giugno, trasmettendo quindi il testo alle Commissioni competenti in sede consultiva, e ponendo comunque in votazione il mandato al relatore nella seduta del 28 giugno.

Gioacchino ALFANO (FI) concorda con la proposta del Presidente.

Gianfranco CONTE (FI) condivide anch'egli la proposta formulata dal Presidente.

Maurizio FUGATTI (LNP) si dichiara d'accordo con la proposta avanzata dal Presidente.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI non esprime contrarietà rispetto all'ipotesi prospettata dal Presidente.

Donatella MUNGO (RC-SE), *relatore*, propone di procedere, nella seduta odierna, all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 3, 5 e 6.

La Commissione concorda.

Donatella MUNGO (RC-SE), *relatore*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Leo 3.8 e Fugatti 3.2, nonché sull'emendamento Gianfranco Conte 3.3. Invita al ritiro dell'emendamento Leo 3.4, ritenendo che la questione da esso sollevata debba essere più opportunamente affrontata in occasione della discussione in Assemblea del provvedimento. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Gioacchino Alfano 3.5, Gianfranco Conte 3.6 e 3.7.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 del Governo, invitando invece al ritiro dell'emendamento Iacomino 3.9.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Leo 3.8 e Fugatti 3.2.

Gianfranco CONTE (FI), in ordine al proprio emendamento 3.3, osserva come il principio di armonizzazione delle regole e dei poteri di accertamento, di cui alla lettera *a*) dell'articolo 3, dovrebbe riguardare non solo il concessionario ed in generale l'Amministrazione finanziaria, ma anche la posizione dei contribuenti, al fine di realizzare un'effettiva parità di trattamento che, nello specifico aspetto evidenziato dalla proposta emendativa, afferisca anche ai profili riguardanti i termini per il rimborso dei tributi, degli accessori e delle sanzioni non dovuti.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI sottolinea come la delega di cui all'articolo 3 intenda realizzare un complessivo riassetto delle disposizioni in materia di accertamento; per quanto riguarda i profili evidenziati dal deputato Gianfranco Conte, reputa opportuna la previsione di specifici termini differenziati, come stabilito nella lettera *a*), del comma 1, dell'articolo 3. Si dichiara tuttavia pronto a valutare una eventuale ipotesi di riformulazione dell'emendamento Conte 3.3, nel corso della discussione in Assemblea del provvedimento.

Gianfranco CONTE (FI) dichiara la propria disponibilità ad una riformulazione del proprio emendamento, purché ne sia mantenuta la *ratio*, volta ad affermare una più ampia tutela, nello specifico aspetto considerato, della posizione del contribuente.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Gianfranco Conte 3.3, Leo 3.4, Gioacchino Alfano 3.5 e Gianfranco Conte 3.6.

Gianfranco CONTE (FI) illustra il proprio emendamento 3.7, volto ad abrogare la lettera *f*) del comma 1, dell'articolo 3.

Pur riconoscendo come la soluzione prospettata dall'emendamento sia piuttosto drastica e debba pertanto essere probabilmente formulata in termini più articolati, invita il relatore ed il Governo a rivedere tale disposizione, soprattutto con riferimento all'inciso relativo all'indicatore della situazione economica del contribuente.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Gianfranco Conte 3.7, approva l'emendamento 3.1 del Governo e respinge l'emendamento Iacomino 3.9.

Donatella MUNGO (RC-SE), *relatore*, avverte di aver riformulato il proprio emendamento 5.2 (*vedi allegato*).

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 5.1 del Governo, esprimendo invece parere

contrario sugli emendamenti Fugatti 5.3, Germontani 5.4, Leo 5.5. Invita al ritiro dell'emendamento Iacomino 5.6, esprimendo parere contrario sugli emendamenti Fugatti 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, nonché sugli articoli aggiuntivi Gianfranco Conte 5.01, 5.02 e 5.04. Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Musi 5.03, esprimendo parere contrario sull'articolo aggiuntivo Della Vedova 5.05.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Germontani 6.2 e 6.3, Fugatti 6.4, sugli identici emendamenti Antonio Pepe 6.5 e Fugatti 6.6, nonché sugli emendamenti Fugatti 6.7 e 6.8 e sull'emendamento Gioacchino Alfano 6.9.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 6.1 del Governo e Leo 6.10, invitando invece al ritiro dell'articolo aggiuntivo Strizzolo 6.01.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI esprime parere favorevole sull'emendamento 5.2 del relatore, come riformulato, concordando altresì con i pareri espressi dal relatore.

Ermanno VICHI (Ulivo) esprime perplessità in ordine all'estensione da 2 a 4 anni del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 5.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI rileva come la modifica proposta all'alinea del comma 1 dell'articolo 5 sia finalizzata a concedere più tempo al Governo per la redazione dei testi unici delle disposizioni tributarie, che dovrà evidentemente essere realizzata dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi emanati in forza delle deleghe contenute nel disegno di legge. Peraltro, in considerazione dei rilievi espressi dal deputato Vichi, riformula l'emendamento (*vedi allegato*), prevedendo che il termine di delega di cui all'articolo 5 sia portato a tre anni.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 5.1 (*seconda formulazione*), respingendo invece gli emendamenti Fugatti 5.3, Germontani 5.4 e Leo 5.5.

Donatella MUNGO (RC-SE), *relatore*, propone di accantonare il proprio emendamento 5.2, come riformulato.

La Commissione respinge l'emendamento Iacomino 5.6.

Gianfranco CONTE (FI) dichiara di condividere pienamente l'emendamento Fugatti 5.7, il quale, nel proporre di eliminare i tributi e le accise che sono state in passato istituite per finanziare gli interventi a seguito di particolari fenomeni catastrofici o alluvionali ovvero per finanziare missioni o eventi ormai conclusi, risponde ad una esigenza di civiltà giuridica. In tale contesto sottolinea l'opportunità di fissare un termine massimo entro cui risultino efficaci le addizionali sulle accise istituite in occasione di siffatti eventi.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI osserva come l'emendamento Fugatti 5.7 ponga una questione meritevole di approfondimento, rilevando tuttavia la necessità di rivederne la formulazione.

Francesco TOLOTTI (Ulivo) concorda con le considerazioni del Sottosegretario Grandi, rilevando come, sebbene la *ratio* sottesa all'emendamento Fugatti 5.7 sia apprezzabile e sostanzialmente condivisibile, esso risulti formulato in termini non sufficientemente chiari.

Gioacchino ALFANO (FI), nel condividere le considerazioni svolte dal deputato Conte, preannuncia la presentazione di un ordine del giorno avente ad oggetto la richiesta al Governo di

effettuare un'accurata ricognizione di tutte le addizionali ad accise connesse ad eventi passati e non più attuali.

La Commissione respinge l'emendamento Fugatti 5.7.

Maurizio FUGATTI (LNP), chiede al Governo ed al relatore le ragioni del parere contrario espresso sul suo emendamento 5.8, atteso che i principi del federalismo fiscale e dell'autonomia fiscale di Regioni, Province e Comuni sono stati più volte sostenuti da rappresentanti del Governo e costituiscano attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Donatella MUNGO (RC-SE), *relatore*, pur dichiarando di condividere lo spirito cui si ispira l'emendamento Fugatti 5.8, ritiene improprio affrontare in questa sede le tematiche relative al federalismo, che dovranno essere oggetto di uno specifico intervento legislativo.

La Commissione respinge l'emendamento Fugatti 5.8.

Maurizio FUGATTI (LNP) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 5.9, teso ad introdurre tra i principi di delega l'esigenza di diminuire la pressione fiscale sulle persone fisiche, sulle famiglie e sulle attività produttive.

Ermanno VICHI (Ulivo) ritiene che l'emendamento Fugatti 5.9 non risulti accettabile nella sua formulazione, in quanto contempla una previsione che difficilmente potrebbe configurarsi quale principio di delega.

Gianfranco CONTE (FI) sostiene che apparirebbe imbarazzante per la maggioranza non accogliere l'emendamento Fugatti 5.9, considerato che lo stesso Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa ha riconosciuto l'esigenza di ridurre il livello, ormai insostenibile, della pressione fiscale.

La Commissione respinge l'emendamento Fugatti 5.9.

Gianfranco CONTE (FI) sottoscrive l'emendamento Fugatti 5.10.

La Commissione respinge l'emendamento Fugatti 5.10.

Maurizio FUGATTI (LNP) invita il relatore ed il Governo ad un maggiore approfondimento dei contenuti del suo emendamento 5.11, che si connette alle attuali problematiche emerse relativamente agli studi di settore, alla luce delle sempre più diffuse lamentele da parte delle associazioni di categoria, le quali hanno stigmatizzato la scarsa attenzione del Governo ai rilievi da esse espresse sul ruolo e sulla funzione dei medesimi studi di settore.

Dopo che i deputati Giocchino Alfano, Gianfranco Conte e Germontani hanno sottoscritto l'emendamento Fugatti 5.11, la Commissione lo respinge.

Maurizio FUGATTI (LNP) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 5.12, volto ad introdurre un sistema di monitoraggio delle entrate fiscali su base regionale.

Gianfranco CONTE (FI) fa notare come la legge finanziaria per il 2007 contenga una disposizione di contenuto analogo a quello dell'emendamento Fugatti 5.12.

La Commissione respinge l'emendamento Fugatti 5.12.

Gianfranco CONTE (FI) sottoscrive l'emendamento Fugatti 5.13.

La Commissione respinge l'emendamento Fugatti 5.13.

Gianfranco CONTE (FI) illustra il proprio articolo aggiuntivo 5.01, il quale intende introdurre un meccanismo di tassazione separata per i redditi derivanti da locazione di immobili. Sottolinea come la proposta emendativa, analogamente agli altri articoli aggiuntivi 5.2 e 5.4 a sua firma, siano formulati in termini piuttosto articolati, delineando un complesso sistema di copertura degli oneri finanziari derivanti dal nuovo regime impositivo che si basa fondamentalmente sull'emersione dei redditi relativi a contratti di affitto che attualmente non sono dichiarati al fisco. Rileva quindi come la sua proposta consentirebbe di agevolare non solo la posizione del proprietario, ma anche quello dell'affittuario, determinando inoltre complessivi effetti benefici sull'intero mercato degli affitti, sia sotto il profilo della riduzione dei costi, sia attraverso l'allungamento della durata dei contratti di affitto.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI esprime perplessità sui profili della copertura finanziaria dell'articolo aggiuntivo Conte 5.01.

Gianfranco CONTE (FI), in riferimento alle considerazioni del Sottosegretario Grandi, osserva come, sulla base di analisi effettuate fin dalla scorsa legislatura, l'emersione degli affitti in nero potrebbe determinare l'emersione di base imponibile, in misura tale da coprire l'intera operazione contemplata dal suo articolo aggiuntivo 5.01. Rileva inoltre come ulteriori risorse potrebbero essere acquisite in esito alla prevista cessione di immobili pubblici agli Enti locali.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Gianfranco Conte 5.01.

Gian Luca GALLETTI (UDC), esprime una valutazione positiva sull'articolo aggiuntivo Conte 5.02, sottolineando come la tassazione separata dei redditi derivanti da locazioni di immobili costituirebbe un primo passo verso la graduale attuazione dei principi di federalismo fiscale, in considerazione dell'oggettivo legame esistente tra tale tipologia di redditi ed il territorio sul quale esplicano le proprie funzioni di governo gli enti locali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Gianfranco Conte 5.02 e 5.04, nonché gli articoli aggiuntivi Musi 5.03 e Della Vedova 5.05.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge inoltre gli emendamenti Germontani 6.2 e 6.3, Fugatti 6.4, gli identici emendamenti Antonio Pepe 6.5 e Fugatti 6.6, gli emendamenti Fugatti 6.7 e 6.8, e Gioacchino Alfano 6.9. Approva quindi gli identici emendamenti 6.1 del Governo e Leo 6.10.

Ivano STRIZZOLO (Ulivo) accogliendo l'invito in tal senso del relatore, ritira il proprio articolo aggiuntivo 6.01.

Ermanno VICHI (Ulivo), con riferimento al comma 1 dell'articolo 6, il quale prevede che i pareri delle Commissioni parlamentari sugli schemi dei decreti legislativi emanati ai sensi di cui agli articoli da 1 a 5 devono essere espressi entro 30 giorni, sottolinea l'opportunità di stabilire un termine più ampio, ad esempio di 60 giorni, invitando il relatore a formulare un emendamento in tal senso, nell'ambito della discussione in Assemblea sul provvedimento.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI rileva con la ragione per la quale sono stati respinti gli emendamenti, presentati da taluni gruppi di opposizione, volti a modificare tale termine, è data dal fatto che tali proposte emendative non risultavano chiare, in quanto prevedevano, alternativamente, un allungamento o un'abbreviazione del termine stesso. Esprime peraltro la propria disponibilità a valutare una modifica di tale previsione.

Paolo DEL MESE, *presidente*, rinvia alla seduta di martedì prossimo il seguito dell'esame.

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
Resoconto della VI Commissione permanente
(Finanze)

Martedì 19 giugno 2007

Martedì 19 giugno 2007. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alfiero Grandi.

La seduta comincia alle 13.45.

Delega al Governo per il riordino della normativa sulla tassazione dei redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto fabbricati, nonché per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali.

C. 1762 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 giugno 2007.

Paolo DEL MESE, *presidente*, avverte che la Commissione passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI, avverte che il Governo ha riformulato il proprio emendamento 1.1 *(vedi allegato)*.

Paolo DEL MESE, *presidente*, avverte che, a seguito dell'ulteriore riformulazione dell'emendamento 1.1 del Governo, tutti i subemendamenti ad esso presentati si intendono riferiti a tale ultima versione dell'emendamento.

Donatella MUNGO (RC-SE), *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Fugatti 1.2 esprime parere contrario sui subemendamenti Leo 0.1.1.1, Antonio Pepe 0.1.1.2; invita al ritiro del subemendamento Vacca 0.1.1.35 esprimendo invece parere contrario sui subemendamenti Fugatti 0.1.1.3 e 0.1.1.4. Invita al ritiro del subemendamento Fincato 0.1.1.5, degli identici subemendamenti Fincato 0.1.1.6 e Gianfranco Conte 0.1.1.7. Esprime parere contrario sul subemendamento Leo 0.1.1.8, invitando invece al ritiro del subemendamento Andrea Ricci 0.1.1.9, nonché degli identici subemendamenti Fugatti 0.1.1.10, Germontani 0.1.1.11 e Del Mese 0.1.1.12. Esprime parere contrario sul subemendamento Leo 0.1.1.13, invita al ritiro degli identici subemendamenti Fincato 0.1.1.14 e Gianfranco Conte 0.1.1.15, esprimendo invece parere contrario sui subemendamenti Leo 0.1.1.16 e 0.1.1.17, sul subemendamento Fugatti 0.1.1.18, e sugli identici subemendamenti Gianfranco Conte 0.1.1.19 e Leo 0.1.1.20.

Invita al ritiro del subemendamento Fincato 0.1.1.21, esprimendo invece parere contrario sui subemendamenti Leo 0.1.1.22, 0.1.1.23 e 0.1.1.24. Invita al ritiro del subemendamento Fincato 0.1.1.25, esprime parere contrario sul subemendamento Leo 0.1.1.27, invita al ritiro del subemendamento Fincato 0.1.1.28, esprimendo invece parere contrario sui subemendamenti Leo 0.1.1.29, Gianfranco Conte 0.1.1.30, Leo 0.1.1.31, Fugatti 0.1.1.32 e 0.1.1.33. Invita quindi al ritiro del subemendamento Fugatti 0.1.1.34.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1 del Governo *(terza formulazione)*.

Invita al ritiro dell'emendamento Vacca 1.3, esprimendo invece parere contrario sull'emendamento Leo 1.4. Esprime parere favorevole sull'emendamento Gioacchino Alfano 1.5, esprimendo invece parere contrario sugli emendamenti Pedrizzi 1.6, Fugatti 1.7, Gioacchino Alfano 1.8 e Fugatti 1.9. Invita al ritiro dell'emendamento Musi 1.10, esprimendo invece parere contrario sugli emendamenti Gioacchino Alfano 1.11 e Germontani 1.12, nonché sugli identici emendamenti Pedrizzi 1.13 e Gianfranco Conte 1.14.

Invita al ritiro dell'emendamento Musi 1.15, esprimendo parere contrario sull'emendamento Gioacchino Alfano 1.16; invita altresì al ritiro dell'emendamento Musi 1.17, esprimendo invece parere contrario sugli emendamenti Antonio Pepe 1.18, Gioacchino Alfano 1.19, Antonio Pepe 1.20, Germontani 1.21, Fugatti 1.22 e 1.23, Antonio Pepe 1.25, Gioacchino Alfano 1.24, nonché sull'articolo aggiuntivo Gioacchino Alfano 1.01.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI esprime parere conforme a quello del relatore.

Gianfranco CONTE (FI) rileva come la sostanziale indisponibilità della maggioranza ad accogliere le proposte emendative dell'opposizione, renda inutile stabilire un calendario dei lavori che preveda sedute notturne della Commissione: sarebbe preferibile, in tale contesto, rinviare l'esame delle questioni specifiche alla discussione in Assemblea, senza dilungarsi in questa sede in inutili dibattiti.

Chiede quindi al Presidente di conoscere gli orientamenti della Presidenza della Camera in relazione alla richiesta di rinviare al 29 giugno l'inizio della discussione generale del provvedimento in Assemblea.

Paolo DEL MESE, *presidente*, a seguito di contatti informali intercorsi, informa che l'inserimento del provvedimento all'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea non avrà luogo prima del 29 giugno, come richiesto dalla Commissione.

Fa inoltre notare che il calendario dei lavori in Commissione è stato predisposto in termini tali da consentire un ampio approfondimento delle tematiche affrontate dal provvedimento, oggetto di proposte emendative dell'opposizione, sulle quali non c'è peraltro alcun atteggiamento pregiudizialmente contrario della maggioranza.

Alberto FLUVI (Ulivo) non condivide le considerazioni del deputato Gianfranco Conte, ricordando che la Commissione ha realizzato un intenso lavoro istruttorio, svolgendo numerose audizioni e compiendo un approfondito dibattito sulle tematiche oggetto dell'intervento legislativo.

Segnala quindi come, anche grazie al contributo fornito dall'opposizione, la formulazione dell'articolo 1 sia radicalmente mutata rispetto a quella contenuta nel testo originario del disegno di legge, evidenziando a tale riguardo l'eliminazione della previsione di un'aliquota unica al 20 per cento su tutti i redditi di capitale, nonché l'armonizzazione del regime tributario dei fondi comuni d'investimento nazionali rispetto a quelli stranieri. Ricorda infine l'ampio contributo migliorativo fornito dalle proposte emendative dell'opposizione in ordine al contenuto degli articoli 2,3,5 e 6 del provvedimento.

Donatella MUNGO (RC-SE), *relatore*, rileva come la discussione svolta in Commissione abbia consentito di approfondire i temi affrontati dal provvedimento, anche grazie agli spunti forniti dalle proposte emendative dell'opposizione. Osserva quindi come non sussista, da parte della maggioranza, alcuna preclusione rispetto ai rilievi evidenziati dai gruppi di opposizione, qualora si ritengano condivisibili ed apprezzabili le proposte formulate da questi ultimi.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI rileva come il Governo abbia acconsentito ad apportare numerose modifiche al testo, anche tenendo conto delle sollecitazioni avanzate in tal senso dai gruppi di opposizione. Ricorda al riguardo le modificazioni relative al rinvio del processo di

armonizzazione delle aliquote applicabili ai redditi di capitale, che il Governo intende peraltro realizzare mediante un ulteriore intervento legislativo, all'equiparazione del trattamento fiscale dei fondi italiani rispetto a quelli esteri, nonché alla definizione di un meccanismo di correzione temporale dei redditi di natura finanziaria.

Sottolinea quindi come l'attuazione della delega dipenderà strettamente dal reperimento delle risorse finanziarie necessarie per coprire i relativi oneri, che dovranno essere più precisamente quantificati in quella sede.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Fugatti 1.2 ed i subemendamenti Leo 0.1.1.1 e Antonio Pepe 0.1.1.2.

Elias VACCA (Com.It), illustra il proprio subemendamento 0.1.1.35 ed il proprio emendamento 1.3, i quali, pur condividendo sostanzialmente l'impostazione dell'emendamento 1.1 del Governo, come riformulato, intendono reintrodurre nel testo dell'articolo 1 la previsione relativa all'armonizzazione delle aliquote applicabili ai redditi di capitale. In particolare, si intende prevedere che tale aliquota unica sia stabilita in misura non inferiore a quella minima prevista per i redditi da lavoro, considerando inaccettabile, nonché contrario allo stesso dettato costituzionale, che i redditi di natura finanziaria risultino sottoposti ad un prelievo minore a quello imposto ai redditi da lavoro o da pensione.

Auspica quindi che il Governo prosegua tale processo di armonizzazione, dichiarandosi in tale ambito disponibile a prevedere una riduzione dell'aliquota unica, in parallelo con una diminuzione dell'aliquota gravante sul primo scaglione IRPEF.

Accogliendo l'invito del relatore, ritira quindi il proprio subemendamento 0.1.1.35, nonché il proprio emendamento 1.3, auspicando peraltro che il loro contenuto possa trovare realizzazione in altra sede.

Gioacchino ALFANO (FI), ringrazia il deputato Vacca per la chiarezza delle considerazioni da lui espresse, rilevando come esse dimostrino assoluta coerenza rispetto ad un'impostazione politica, da cui peraltro dissente totalmente.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Fugatti 0.1.1.3 e 0.1.1.4.

Alberto FLUVI (Ulivo), accogliendo l'invito del relatore, ritira i subemendamenti Fincato 0.1.1.5 e 0.1.1.6, di cui è cofirmatario.

Gianfranco CONTE (FI) non comprende le ragioni del parere contrario espresso sul proprio subemendamento 0.1.1.7, il quale intende far fronte alla progressiva perdita di competitività dei fondi comuni di investimento italiani, corrispondendo alle preoccupazioni in tal senso espresse dagli operatori del settore. In particolare, la proposta emendativa intende differenziare il regime dei redditi di capitale conseguiti nell'esercizio dell'attività di imprese rispetto a quelli conseguiti al di fuori di tale attività.

Donatella MUNGO (RC-SE), *relatore*, ritiene che la logica di fondo del subemendamento sia sostanzialmente condivisibile, in quanto intende affrontare il problema, reale, della progressiva fuoriuscita di capitali dai fondi comuni di investimento italiano. Sottolinea, peraltro, come la formulazione del subemendamento non sia accettabile, risultando eccessivamente vincolante ai fini dell'esercizio della delega.

Gianfranco CONTE (FI) precisa come il proprio subemendamento 0.1.1.7 intenda specificare la formulazione della lettera *b*) dell'articolo 1, integrando i principi direttivi della delega che risultano, sotto questo profilo, eccessivamente generici.

Alberto FLUVI (Ulivo) condivide le considerazioni svolte dal deputato Gianfranco Conte circa l'esigenza di porre rimedio allo stato di crisi dei fondi comuni di investimento italiani, che sono stati colpiti nel corso degli ultimi mesi da un deflusso di capitali pari a circa 10 miliardi di euro. In tale contesto, pur concordando con l'opportunità di intervenire anche attraverso la leva fiscale, osserva tuttavia come tale condizione non sia determinata dal regime di tassazione dei fondi comuni, ma sia dovuta ad altri elementi di debolezza dell'industria finanziaria italiana, tra i quali in primo luogo i legami eccessivamente stretti esistenti tra le banche e le società di gestione del risparmio.

Ritiene peraltro opportuno approfondire ulteriormente la questione in Assemblea.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI chiarisce come il parere contrario espresso sul subemendamento 0.1.1.7 sia motivato dall'esigenza di non rendere eccessivamente rigida la norma di delega. Suggerisce quindi di riformulare la proposta emendativa, ai fini della discussione in Assemblea, in termini meno cogenti.

Gianfranco CONTE (FI) in relazione all'intervento del Sottosegretario, osserva come, anche in considerazione dei presumibili tempi di esercizio della delega, una formulazione del principio direttivo di cui alla lettera *b*) in termini meramente eventuali risulterebbe sostanzialmente inutile.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Gianfranco Conte 0.1.1.7, Leo 0.1.1.8 e Andrea Ricci 0.1.1.9.

Donatella MUNGO (RC-SE), *relatore*, con specifico riferimento al subemendamento Del Mese 0.1.1.12, rileva come l'ulteriore riformulazione dell'emendamento 1.1 del Governo consenta di risolvere molte delle questioni relative alla formulazione della lettera *d*) dell'articolo 1. A tale proposito, ritiene, peraltro, che, nel corso della discussione in Assemblea, sia possibile migliorare ulteriormente il testo, al fine di chiarire l'applicazione del meccanismo di correzione temporale da parte del contribuente.

Paolo DEL MESE, *presidente*, ritira il proprio subemendamento 0.1.1.12, riservandosi comunque di presentare, nel corso della discussione in Assemblea sul provvedimento, emendamenti volti a migliorare la formulazione della lettera *d*) dell'articolo 1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici subemendamenti Fugatti 0.1.1.10 e Germontani 0.1.1.11.

Gianfranco CONTE (FI) rileva come la modifica del contenuto della lettera *d*) dell'articolo 1, operata dal Governo attraverso l'ulteriore riformulazione dell'emendamento 1.1 sia sostanzialmente analoga a quella proposta dal subemendamento 0.1.1.13, di cui è cofirmatario. Non comprende, peraltro, il riferimento, contenuto nel testo della medesima lettera *d*), agli eventuali diversi momenti impositivi.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI, con riferimento al quesito avanzato dal deputato Gianfranco Conte, chiarisce che tale riferimento è stato inserito nel testo al fine di consentire di tenere conto dell'evoluzione nel tempo della tassazione in materia.

Gianfranco CONTE (FI) ritira il subemendamento Leo 0.1.1.13, di cui è cofirmatario, nonché il proprio subemendamento 0.1.1.15.

Alberto FLUVI (Ulivo) ritira il subemendamento Fincato 0.1.1.14, di cui è cofirmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Leo 0.1.1.16 e 0.1.1.17, Fugatti 0.1.1.18, nonché gli identici subemendamenti Gianfranco Conte 0.1.1.19 e Leo 0.1.1.20.

Alberto FLUVI (Ulivo) ritira il subemendamento Fincato 0.1.1.21, di cui è cofirmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Leo 0.1.1.22, 0.1.1.23 e 0.1.1.24.

Alberto FLUVI (Ulivo) ritira i subemendamenti Fincato 0.1.1.25 e 0.1.1.28, dei quali è cofirmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Leo 0.1.1.27 e 0.1.1.29.

Gianfranco CONTE (FI) illustra il proprio subemendamento 0.1.1.30, chiedendo al relatore ed al rappresentante del Governo di rivedere il parere contrario espresso su di esso, rilevando come la proposta emendativa intenda precisare opportunamente il testo della lettera g) dell'articolo 1.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI ribadisce il parere contrario espresso sull'emendamento 0.1.1.30, rilevando come esso risulti eccessivamente vincolante ai fini dell'esercizio della delega.

Gioacchino ALFANO (FI) condivide il contenuto del subemendamento 0.1.1.30. In tale contesto sottolinea l'opportunità di introdurre nella norma di delega una previsione generale in base alla quale le nuove norme tributarie possano dispiegare i propri effetti solo a partire dall'anno di imposta successivo a quello della loro entrata in vigore, assicurando in tal modo maggiore certezza nei contribuenti, in piena armonia con i principi stabiliti dallo Statuto dei diritti del contribuente.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Gianfranco Conte 0.1.1.30, Leo 0.1.1.31, Fugatti 0.1.1.32, 0.1.1.33 e 0.1.1.34.

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.1 del Governo (*terza formulazione*).

La Commissione respinge l'emendamento Leo 1.4.

Gianfranco CONTE (FI) saluta favorevolmente l'orientamento positivo del Governo e del relatore in ordine all'emendamento Gioacchino Alfano 1.5, sottolineando come esso si riferisca soprattutto ai casi in cui le modifiche del regime tributario siano a svantaggio del contribuente.

La Commissione approva l'emendamento Gioacchino Alfano 1.5.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Pedrizzi 1.6, Fugatti 1.7, Gioacchino Alfano 1.8 e Fugatti 1.9.

Adriano MUSI (Ulivo) illustra il proprio emendamento 1.10, il quale intende consentire ai contribuenti che detengano partecipazioni non qualificate di continuare ad avvalersi, su opzione, del regime tributario attualmente vigente per tali partecipazioni, le quali risultano imponibili solo nella misura del 40 per cento, introducendo in tal modo una sorta di clausola di salvaguardia. Ritene infatti che tale previsione potrebbe incentivare la propensione dei contribuenti verso i capitali di rischio.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI ribadisce l'invito al deputato Musi a ritirare il suo emendamento 1.10, ai fini di una sua eventuale ripresentazione in Assemblea, ritenendo opportuno compiere

ulteriori approfondimenti circa l'entità della riduzione di gettito che sarebbe connessa all'accoglimento dell'emendamento in oggetto.

Gianfranco CONTE (FI) condivide il contenuto dell'emendamento Musi 1.10, considerando invece infondate le preoccupazioni del Sottosegretario. Rileva quindi la necessità di mettere in campo efficaci forme di incentivazione fiscale per far fronte allo stato di crisi in cui versa l'industria del risparmio nazionale.

Adriano MUSI (Ulivo) accogliendo l'invito del Sottosegretario, ritira il proprio emendamento 1.10.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gioacchino Alfano 1.11 e Germontani 1.12, nonché gli identici emendamenti Pedrizzi 1.13 e Gianfranco Conte 1.14.

Adriano MUSI (Ulivo) ritira il proprio emendamento 1.15.

Gioacchino ALFANO (FI) ritira il proprio emendamento 1.16, riservandosi di trasferirne il contenuto in un ordine del giorno che sarà presentato nel corso della discussione in Assemblea. Auspica a tale proposito che tale atto di indirizzo possa essere valutato favorevolmente dal Governo.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI ritiene che un eventuale ordine del giorno in materia possa essere valutato positivamente dal Governo.

Adriano MUSI (Ulivo) ritira il proprio emendamento 1.17.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Antonio Pepe 1.18, Gioacchino Alfano 1.19, Antonio Pepe 1.20, Germontani 1.21, Fugatti 1.22 e 1.23, Antonio Pepe 1.25, Gioacchino Alfano 1.24, nonché l'articolo aggiuntivo Gioacchino Alfano 1.01.

Paolo DEL MESE, *presidente*, propone, concorde alla Commissione, che la seduta per l'esame, in sede referente, del disegno di legge, già prevista al termine dell'odierna seduta pomeridiana dell'Assemblea, non abbia luogo.

Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani, ribadendo come l'esame degli emendamenti dovrà in ogni caso concludersi entro la giornata di giovedì 21 giugno prossimo.

La seduta termina alle 14.55.

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
Resoconto della VI Commissione permanente
(Finanze)

Mercoledì 20 giugno 2007

Delega al Governo per il riordino della normativa sulla tassazione dei redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto fabbricati, nonché per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali.

C. 1762 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 giugno 2007.

Francesco TOLOTTI, *presidente*, avverte che la Commissione passerà ad esaminare gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Donatella MUNGO (RC-SE), *relatore*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Antonio Pepe 4.2, Lupi 4.3, Pedrizzi 4.4, Della Vedova 4.5, Galletti 4.6 e Fugatti 4.7. Invita quindi al ritiro dell'emendamento Musi 4.8. Esprime parere contrario sugli emendamenti Gianfranco Conte 4.9, Fugatti 4.11, Germontani 4.12, Antonio Pepe 4.13, Leo 4.14 e Antonio Pepe 4.15. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Gioacchino Alfano 4.16. Esprime parere contrario sugli emendamenti Antonio Pepe 4.17, Fugatti 4.18 e 4.19, sugli identici emendamenti Armani 4.20 e Pedrizzi 4.21. Esprime parere contrario sugli emendamenti Galletti 4.22, Della Vedova 4.23, Gianfranco Conte 4.24, Lupi 4.25, Gioacchino Alfano 4.26, Antonio Pepe 4.27, Fugatti 4.28, Lupi 4.29, Germontani 4.30. Esprime parere contrario quindi sugli identici emendamenti Armani 4.31 e Lupi 4.32, nonché sull'emendamento Gianfranco Conte 4.33.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Fincato 4.34, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire le parole «l'omogeneità dei quadri tariffari e del classamento delle zone censuarie» con le seguenti: «la perequazione dei valori e dei redditi tra comuni ed all'interno dei comuni». In merito agli emendamenti Lupi 4.35 e Galletti 4.36, invita i presentatori a riformularli in modo analogo al precedente Fincato 4.34, in quanto affrontano la medesima materia. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Fugatti 4.37 e Antonio Pepe 4.38.

In merito ai subemendamenti al proprio emendamento 4.1, invita al ritiro del subemendamento Fincato 0.4.1.1. Propone invece di accantonare il subemendamento Fincato 0.4.1.2, riservandosi di valutare un eventuale invito alla riformulazione dello stesso. Esprime poi parere contrario sui subemendamenti Fugatti 0.4.1.3, 0.4.1.4, e 0.4.1.5. Invita al ritiro dei subemendamenti Del Mese 0.4.1.6, Borghesi 0.4.1.7, Fundarò 0.4.1.8, Andrea Ricci 0.4.1.9, Antonio Pepe 0.4.1.10 e Fincato 0.4.1.11.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Della Vedova 4.39, Antonio Pepe 4.40, Gianfranco Conte 4.41, Armani 4.42, Lupi 4.43, Fugatti 4.44, Antonio Pepe 4.45, 4.46, 4.47 e 4.48, nonché sugli emendamenti Galletti 4.49, Antonio Pepe 4.50, Galletti 4.51, 4.52 e 4.53. Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti Antonio Pepe 4.54, Galletti 4.55, Fugatti 4.56 e 4.57. Riguardo ai subemendamenti presentati al proprio articolo aggiuntivo 4.01, che si riserva di riformulare, propone di accantonarli temporaneamente.

In merito agli articoli aggiuntivi restanti, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Vacca 4.02, mentre esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Antonio Pepe 4.03, Gianfranco Conte 4.04 e 4.05,

nonché sull'articolo aggiuntivo Galletti 4.06.
Invita infine al ritiro dell'articolo aggiuntivo Narducci 4.07.

Gianfranco CONTE (FI), chiede di conoscere se sussista la reale disponibilità della maggioranza a discutere in termini proficui alcuni aspetti del provvedimento, al fine di giungere ad un miglioramento del testo, ritenendo in tal caso preferibile concentrare l'attenzione su alcune delle numerose proposte emendative presentate. Ribadisce peraltro la contrarietà dell'opposizione ad una ipotesi di tassazione del patrimonio.

Francesco TOLOTTI, *presidente*, in considerazione dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, sospende la seduta fino alle ore 11,45.

La seduta, sospesa alle 9.55, è ripresa alle 11.45.

Donatella MUNGO (RC-SE), *relatore*, avverte di aver riformulato il proprio emendamento 4.1 (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Alfiero GRANDI esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1 del relatore, come riformulato, e sull'articolo 4.01 del relatore, esprimendo altresì parere conforme a quello del relatore sui restanti emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi.

Antonio PEPE (AN) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 4.2, rilevando come l'obiettivo, sotteso all'articolo 4, di trasformare il sistema catastale attuale in un catasto di carattere patrimoniale, oltre a costituire un grave errore, che determinerà un notevole inasprimento della pressione fiscale, si presti a numerose critiche sul piano della legittimità costituzionale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Antonio Pepe 4.2, Lupi 4.3, Pedrizzi 4.4, Della Vedova 4.5, Galletti 4.6, Fugatti 4.7 e Musi 4.8.

Gianfranco CONTE (FI), intervenendo sul proprio emendamento 4.9, evidenzia come l'articolo 4 assuma un rilievo centrale nell'ambito del provvedimento in esame, poiché sostanzialmente istituisce un'imposta di tipo patrimoniale, cui si dichiara nettamente contrario.

Infatti, pur essendo latamente condivisibile l'obiettivo di un'equa redistribuzione del carico fiscale, non ritiene tuttavia opportuno calcare eccessivamente la mano su una valutazione degli estimi catastali su base patrimoniale. A tale riguardo, fa presente che, nella seduta di ieri della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, i rappresentanti dell'UPI e dell'ANCI hanno ribadito l'assoluta impreparazione degli enti locali rispetto alle operazioni di rivalutazione degli estimi catastali previsti dal disegno di legge in esame.

Ritiene perciò che il Governo abbia ampiamente sottovalutato le ricadute - anche finanziarie - di tale riforma degli estimi catastali, ricadute che non potranno essere compensate nemmeno dall'utilizzo, da parte dell'Agenzia del Territorio, di quote di lavoratori socialmente utili, impiegati nelle operazioni di revisione degli estimi, né da eventuali altre misure di sostegno.

Peraltro, è dell'avviso che il passaggio ad una valutazione degli estimi catastali su base patrimoniale, oltre a comportare tempi di riorganizzazione lunghissimi, non sia in linea con l'impostazione generale della fiscalità del nostro Paese, fondata sulla percezione di un reddito e non sulla titolarità di un patrimonio. Fa presente che in Italia l'80 per cento dei cittadini è titolare di un'abitazione di proprietà, a differenza di quanto avviene in altri Paesi (ad esempio in Germania solo il 35 per cento) e che pertanto la casa rappresenta per la maggior parte delle famiglie italiane un importante bene-rifugio, in cui confluisce gran parte del risparmio di una vita. Di tale situazione non tiene conto il disegno di legge in esame, né del fatto che non sempre la dimensione della casa di proprietà coincide con la effettiva capacità di reddito dei proprietari: è pertanto improprio, a suo

giudizio, tassare la casa sotto il profilo patrimoniale.

Ritiene quindi necessario che la valutazione degli immobili a fini fiscali sia ricondotta ad un piano strettamente reddituale, anche in considerazione della bolla immobiliare in cui si trova attualmente il mercato degli immobili e di una prevedibile riduzione a breve termine del valore degli immobili stessi.

Per tutti questi motivi, condivide con il deputato Antonio Pepe le perplessità di ordine costituzionale avanzate sui contenuti dell'articolo 4.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Gianfranco Conte 4.9 ed approva l'emendamento 4.10 del relatore. Respinge quindi l'emendamento Fugatti 4.11.

Antonio PEPE (AN) ritira l'emendamento 4.12, di cui è cofirmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Antonio Pepe 4.13, Leo 4.14 e Antonio Pepe 4.15, approvando quindi l'emendamento Gioacchino Alfano 4.16. Respinge, altresì, gli emendamenti Antonio Pepe 4.17, Fugatti 4.18 e 4.19, gli identici emendamenti Armani 4.20 e Pedrizzi 4.21, nonché gli emendamenti Galletti 4.22 e Della Vedova 4.23.

Gianfranco CONTE (FI) illustra brevemente il proprio emendamento 4.24.

La Commissione respinge l'emendamento Gianfranco Conte 4.24.

Gioacchino ALFANO (FI) chiede chiarimenti relativamente al riferimento alla nozione «base patrimoniale» contenuto nella lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 4 del disegno di legge in titolo, riferimento che il proprio emendamento 4.25 intende sopprimere.

Il sottosegretario Alfiero GRANDI fa presente che il riferimento alla base patrimoniale nella definizione degli estimi catastali, di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 4, dovrà essere evidentemente esplicitata nel dettaglio in sede di esercizio della delega, assicurando che la sua applicazione non implicherà un aumento complessivo dell'imposizione fiscale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lupi 4.25 e Gioacchino Alfano 4.26.

Antonio PEPE (AN) ribadisce la propria contrarietà ai contenuti dell'articolo 4 del disegno di legge in esame, ritenendo in particolare che una riforma del catasto immobiliare su base patrimoniale apporterà gravi danni sia al mercato immobiliare delle compravendite sia a quello delle locazioni. Raccomanda pertanto l'approvazione del proprio emendamento 4.27, volto a reintrodurre l'articolo 15 del decreto-legge n. 41 del 1995, il quale prevedeva che, per le cessioni di fabbricati, gli uffici dell'Amministrazione finanziaria non potessero procedere alla rettifica del corrispettivo dichiarato in atto, se quest'ultimo fosse stato indicato in misura comunque non inferiore al valore catastale. Sottolinea infatti come il ripristino di tale previsione eviterà l'insorgere di un imponente contenzioso che potrebbe invece essere determinato dal nuovo sistema estimativo.

Maurizio LEO (AN), nel condividere le osservazioni del deputato Antonio Pepe, fa presente che la prospettata riforma degli estimi catastali potrebbe condurre ad un aumento del contenzioso con riferimento al calcolo del valore dell'immobile. Riterrebbe pertanto utile reintrodurre la norma di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, recante il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, nel quale si prevedeva che, se il prezzo di compravendita fosse stato superiore alla rendita catastale dell'immobile, non si dava luogo ad accertamento fiscale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Antonio Pepe 4.27, Fugatti 4.28 e Lupi 4.29.

Maria Ida GERMONTANI (AN), intervenendo sul proprio emendamento 4.30, ricorda che le Commissioni censuarie hanno attualmente una competenza consultiva, di amministrazione attiva e di controllo amministrativo. Considera inopportuno attribuire a tali Commissioni funzioni decisorie quali quelle che deriverebbero dalla ridefinizione delle loro funzioni prevista dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4: tali funzioni dovrebbero essere conservate invece in capo ad organi giurisdizionali quali le Commissioni tributarie, con le caratteristiche di terzietà che sono loro proprie.

La Commissione respinge l'emendamento Germontani 4.30.

Antonio PEPE (AN) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 4.31, di cui è cofirmatario, facendo presente che gli organi giurisdizionali competenti di tutte le controversie in materia catastale devono restare le Commissioni tributarie. Chiede perciò al rappresentante del Governo di rivedere il parere contrario espresso sull'emendamento 4.31.

Maurizio LEO (AN) ritiene che l'affidamento del contenzioso in materia catastale debba restare in capo a soggetti terzi, quali le Commissioni tributarie, e non in capo ad organi della Pubblica Amministrazione, come le Commissioni censuarie. Desidera perciò conoscere l'opinione del Governo in merito.

Il sottosegretario Alfiero GRANDI ribadisce il parere contrario sull'emendamento Armani 4.31.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Armani 4.31 e Lupi 4.32, nonché l'emendamento Gianfranco Conte 4.33.

Ermanno VICHI (Ulivo), intervenendo sull'emendamento 4.34, di cui è cofirmatario, che il relatore aveva invitato a riformulare, introducendo fra l'altro il termine «perequazione» in luogo di «omogeneità», si domanda quale sia l'intento del relatore nel proporre questa modifica, posto che letteralmente la parola «perequazione» implica un'azione attiva di trasferimento di valore, cosa che sembra difficilmente attuabile nel caso di specie.

Donatella MUNGO (RC-SE), *relatore*, chiarisce che il proprio intento, nella riformulazione proposta relativamente all'emendamento Fincato 4.34, è quello di far sì che nel processo riformatore non si dia luogo a sensibili e ingiustificate differenze fra i valori e i redditi degli immobili tra i vari comuni e all'interno di uno stesso comune.

Gianfranco CONTE (FI), nel condividere l'osservazione del deputato Vichi, riterrebbe più opportuno conservare il termine «omogeneità» contenuto nella formulazione originaria dell'emendamento Fincato 4.34. Si chiede peraltro se l'eventuale sostituzione del termine «omogeneità» con «perequazione» non intenda piuttosto prefigurare, da parte del Governo, l'introduzione di principi *standard* validi per tutti i comuni nelle operazioni di riforma degli estimi catastali.

Donatella MUNGO (RC-SE), *relatore*, ribadisce come il senso della proposta riformulazione dell'emendamento 4.34 sia quello di evitare disparità nella valutazione di immobili ubicati nelle medesime zone, ovvero in diversi comuni, caratterizzati dal medesimo pregio; si dichiara peraltro disponibile a valutare un'ulteriore diversa formulazione dell'emendamento.

Antonio PEPE (AN) chiede a sua volta chiarimenti sull'uso del termine «perequazione», contenuto nella riformulazione proposta dal relatore all'emendamento Fincato 4.34.

Il sottosegretario Alfiero GRANDI fornisce alcuni chiarimenti in merito alla formulazione di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 4 del disegno di legge in esame, che parla di «uniformità e qualità dei processi», facendo presente che l'introduzione del termine «perequazione» può essere accettabile, riservandosi peraltro, qualora tale riformulazione fosse approvata, di valutare una ulteriore riformulazione della disposizione nel corso della discussione sul provvedimento in Assemblea.

Gianfranco CONTE (FI) rileva come gli obiettivi sottesi alla riformulazione dell'emendamento 4.34 non risultino chiare invitando pertanto il Governo ad esprimere la propria posizione in merito.

Ermanno VICHI (Ulivo) ribadisce che l'emendamento 4.34 è volto a migliorare la formulazione di uniformità e qualità, contenuta nel testo originario del disegno di legge in esame, introducendo il termine «omogeneità», che a suo giudizio risulta preferibile a quello di «perequazione». Peraltro, nel dichiarare di non voler trasformare una questione lessicale in una di tipo politico, è disponibile ad accettare la riformulazione proposta dal relatore.

Maurizio LEO (AN) ricorda che il concetto di perequazione, anche alla luce dell'utilizzo che ne ha fatto il legislatore costituzionale, ad esempio nell'articolo 119 della Costituzione, si riferisce ad un'azione di carattere redistributivo, che non sembra attagliarsi alla previsione contenuta nell'emendamento 4.34.

Il sottosegretario Alfiero GRANDI, alla luce delle risultanze del dibattito, suggerisce di mantenere comunque, nella nuova formulazione proposta dell'emendamento Fincato 4.34, il termine «omogeneità» in luogo di quello «perequazione».

Donatella MUNGO (RC-SE), *relatore*, concorda con il suggerimento del rappresentante del Governo.

Laura FINCATO (Ulivo) riformula il proprio emendamento 4.34 nel senso indicato dal relatore (*vedi allegato*).

La Commissione approva l'emendamento Fincato 4.34 (*seconda formulazione*). Respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Lupi 4.35, Galletti 4.36, Fugatti 4.37 e Antonio Pepe 4.38.

Donatella MUNGO (RC-SE), *relatore*, intervenendo sul subemendamento Fincato 0.4.1.1, sul quale ha espresso un invito al ritiro, rileva come tale subemendamento affronti complessivamente questioni specifiche che sono oggetto anche dei successivi subemendamenti 0.4.1.2 e 0.4.1.11: ritiene pertanto di ribadire il proprio invito al ritiro, ritenendo che tali temi possano essere valutati distintamente in occasione dell'esame di tali proposte emendative.

Chiede inoltre ai presentatori di chiarire meglio la portata della nuova lettera *g-bis*) che si propone di inserire nel corpo dell'articolo 4.

Laura FINCATO (Ulivo) illustra il proprio subemendamento 0.4.1.1, facendo presente, con particolare alla nuova lettera *g-bis*) come essa intenda specificare che deve intendersi come abitazione principale anche gli alloggi in cui abbia la propria dimora abituale un soggetto diverso dal proprietario, ma appartenente alla medesima famiglia. Rileva infatti come tale fattispecie, che risulta particolarmente frequente, debba essere tenuta in considerazione dal punto di vista fiscale, riconoscendo anche in tal caso il trattamento agevolato riconosciuto alla prima casa di proprietà.

Maurizio LEO (AN) fa presente che il codice civile regola in via generale il concetto di residenza, su cui si basa quello di abitazione principale, e che, pertanto, ove si volesse incidere su tale definizione, sarebbe opportuno intervenire eventualmente con una modifica al codice civile.

Ermanno VICHI (Ulivo), nel chiarire la portata del subemendamento 0.4.1.1, di cui è cofirmatario, fa presente che la lettera *g-bis*) è volta ad assicurare un trattamento fiscale agevolato con riferimento a quegli immobili che servono alle esigenze della medesima famiglia, anche nel caso in cui il soggetto residente non coincida con il proprietario dell'immobile. Ritiene perciò che il subemendamento in esame debba essere valutato positivamente, in quanto diretto a garantire un'appropriata tutela della famiglia nel campo della proprietà abitativa.

Antonio BORGHESI (IdV) concorda con l'osservazione del deputato Leo, rilevando come una eventuale modifica della nozione di abitazione principale dovrebbe essere realizzata mediante una novella al codice civile, piuttosto che con l'inserimento di una norma *ad hoc* all'interno di una legge di delega, come quella proposta dal subemendamento Fincato 0.4.1.1. Sottolinea infatti il rischio che modifiche puntuali su questo aspetto possano determinare confusione nel quadro normativo.

Gioacchino ALFANO (FI) condivide le considerazioni espresse dal deputato Borghesi, rilevando come non sia opportuno intervenire sulla definizione di abitazione principale a partire da casi del tutto specifici, considerato anche che l'applicazione di tale norma, ove approvata, comporterebbe notevoli complicazioni per i comuni, rischiando di riverberarsi in modo negativo sugli stessi contribuenti.

Gian Luca GALLETTI (UDC) concorda con il deputato Gioacchino Alfano circa il fatto che l'approvazione di una norma quale quella contenuta nella lettera *g-bis*) del subemendamento Fincato 0.4.1.1, creerebbe numerosi problemi applicativi per i comuni. Pur rilevando infatti come l'obiettivo di tale previsione sia in linea di massimo condivisibile, ritiene che la formulazione del subemendamenti non sia sufficientemente chiara.

Fa inoltre presente che i comuni hanno in molti casi già affrontato tale questione, nell'ambito dei regolamenti comunali di applicazione dell'ICI, prevedendo, ad esempio, la possibilità di applicare le agevolazioni prima casa anche nel caso in cui l'immobile sia ceduto in comodato gratuito ad un familiare entro un certo grado di parentela.

Esprime inoltre notevoli perplessità sulla nuova formulazione della lettera *f*) proposta dal subemendamento 0.4.1.1, rilevando come il concetto di sostanziale indifferenza del gettito complessivo, in esso contenuta rischi di trasformarsi in una vera e propria presa in giro per i contribuenti, oltre a costituire un'indebita lesione della potestà impositiva dei comuni, eliminando per questi ultimi la facoltà di modificare le aliquote ICI.

Laura FINCATO (Ulivo) chiarisce che il riferimento alla «sostanziale indifferenza del gettito complessivo», contenuto nel proprio subemendamento 0.4.1.1, è volto a garantire la necessaria, complessiva coerenza del processo di riforma avviato con il disegno di legge in esame. In tale contesto la proposta emendativa è volta a garantire che tale coerenza sia assicurata anche con riferimento all'imposizione ICI, e non è pertanto diretta a limitare l'autonomia impositiva degli enti locali.

Il sottosegretario Alfiero GRANDI ritiene che la formulazione del subemendamento 0.4.1.1 possa essere migliorata, ma che siano comunque condivisibili gli obiettivi sottesi alle lettere *f*) ed *f-bis*). Non considera invece accettabile il tenore della lettera *g-bis*) del subemendamento.

Ermanno VICHI (Ulivo) non condivide la valutazione espressa dal Sottosegretario in ordine ai contenuti della lettera *g-bis*) del subemendamento Fincato 0.4.1.1, poiché ritiene che la tutela della

proprietà abitativa della famiglia, in senso esteso, debba essere garantita concretamente. In tale contesto ritiene che la revisione del sistema estimativo degli immobili comporterà certamente la necessità di intervenire sulla normativa relativa alle aliquote ICI.

In merito alle considerazioni espresse da taluni deputati, sottolinea come il legislatore possa certamente intervenire, anche in questa sede, per modificare la definizione della categoria di abitazione principale, rilevando come tale questione rivesta per lui un significativo rilievo politico. Preannuncia pertanto, qualora la proposta emendativa in questione non fosse approvata in questa sede, l'intenzione di presentare uno specifico emendamento in tal senso ai fini della discussione in Assemblea del provvedimento.

Ritiene inoltre che la formulazione originaria della lettera *f*) dell'articolo 4, che prevede una «sostanziale invarianza del gettito complessivo» delle imposte erariali e comunali aventi per base imponibile i valori e i redditi immobiliari derivati, sia più appropriata di quella proposta dall'emendamento 4.1 del relatore, che fa invece riferimento al «mantenimento del gettito complessivo». Rileva infatti come tale ultimo concetto sembri preconstituire una garanzia in favore degli enti locali, più che escludere aggravati di tassazione per i contribuenti.

Donatella MUNGO (RC-SE), *relatore*, ribadisce l'invito, già rivolto ai presentatori, a ritirare il subemendamento Fincato 0.4.1.1, facendo presente che i contenuti di tale subemendamento potranno essere ulteriormente valutati in sede di esame dei successivi subemendamenti Fincato 0.4.1.2 e 0.4.1.11, vertenti su analoga materia.

Ermanno VICHI (Ulivo) non considera opportuno ritirare il subemendamento Fincato 0.4.1.1, non essendo ancora note le decisioni che saranno assunte dalla Commissione sui successivi subemendamenti Fincato 0.4.1.2 e 0.4.1.11.

Il sottosegretario Alfiero GRANDI ribadisce il proprio invito al ritiro del subemendamento 0.4.1.1.

Laura FINCATO (Ulivo) ritira il proprio subemendamento 0.4.1.1, fermo restando che le questioni in esso trattate dovranno essere successivamente affrontate in sede di esame dei subemendamenti a sua firma 0.4.1.2 e 0.4.1.11.

Gianfranco CONTE (FI) fa proprio, a nome del proprio Gruppo, il subemendamento Fincato 0.4.1.1.

La Commissione respinge il subemendamento Fincato 0.4.1.1, fatto proprio dal deputato Gianfranco Conte.

Paolo DEL MESE, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea.

La seduta termina alle 13.15.

Omissis

La seduta comincia alle 19.55.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

Donatella MUNGO (RC-SE), *relatore*, avverte di aver riformulato il proprio articolo aggiuntivo 4.01 (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Alfiero GRANDI esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 4.01 del relatore, come riformulato.

Paolo DEL MESE, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione dei subemendamenti all'articolo aggiuntivo 4.01 del relatore, come riformulato, è fissato alle ore 11 di domani.

Laura FINCATO (Ulivo) ritira i propri subemendamenti 0.4.1.2 e 0.4.1.11, nonché l'articolo aggiuntivo Narducci 4.07, di cui è cofirmataria.

Ermanno VICHI (Ulivo) fa propri i subemendamenti ritirati dal deputato Fincato.

Gianfranco CONTE (FI) chiede chiarimenti sul contenuto del subemendamento Fincato 0.4.1.2, considerato che materia analoga è affrontata dai successivi subemendamenti all'emendamento 4.1 del relatore.

Ermanno VICHI (Ulivo) ricorda di aver già posto la questione, nel corso della seduta antimeridiana della Commissione, relativa alla formulazione originaria, nel testo del disegno di legge, della lettera *f*) dell'articolo 4, dove si parla di «sostanziale invarianza» del gettito complessivo. Tale formulazione appare preferibile rispetto a quella contenuta nell'emendamento 4.1 del relatore, in cui si parla di «mantenimento del gettito complessivo». Ritiene che sia necessario conservare la formulazione originaria del Governo, poiché garantisce maggiormente i contribuenti, e che pertanto si debba chiarire la precisa volontà politica del relatore su questo punto.

Donatella MUNGO (RC-SE), *relatore*, dichiara la propria disponibilità a riformulare ulteriormente il proprio emendamento 4.1, rilevando tuttavia, con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Vichi, come il testo del proprio emendamento 4.1 abbia le medesime finalità della formulazione originaria dell'articolo 4.

Il sottosegretario Alfiero GRANDI fa presente che l'espressione «mantenimento del gettito», di cui alla lettera *f*) dell'emendamento 4.1 del relatore, è più ampia rispetto alla successiva espressione «invarianza su base comunale». Chiede perciò chiarimenti al deputato Vichi sui motivi che lo inducono a proporre una riformulazione che conservi il concetto di invarianza anziché quello di mantenimento del gettito complessivo.

Ermanno VICHI (Ulivo) presume che la volontà del relatore di assicurare l'invarianza del gettito fiscale sia coincidente con l'obiettivo sotteso al subemendamento 0.4.1.2, ma che essa non sia adeguatamente riflessa nel testo, che fa invece riferimento alla nozione, meno chiara sotto questo aspetto, di mantenimento del gettito.

Gianfranco CONTE (FI) condivide le perplessità del deputato Vichi, sottolineando peraltro come il problema fondamentale sia costituito dal fatto che l'invarianza dell'imposizione riguarda comunque solo la maggior parte degli immobili, laddove sarebbe invece necessario specificare che il passaggio ad un sistema estimativo di carattere patrimoniale deve escludere ogni aumento del gettito tributario relativo.

Ermanno VICHI (Ulivo) esclude che, in seguito alla riforma proposta dal disegno di legge in esame, l'entità del gettito possa restare invariata.

Il sottosegretario Alfiero GRANDI conferma che l'espressione «mantenimento del gettito» non può significare che la situazione attuale rimanga del tutto invariata. Trattandosi tuttavia di legittimi dubbi interpretativi, ritiene opportuno approfondire ulteriormente la questione, impegnandosi a riesaminarla nel corso della discussione in Assemblea.

Gian Luca GALLETTI (UDC) ritiene che sia del tutto privo di senso parlare di invarianza del gettito ICI, poiché ciò contrasterebbe con il principio dell'autonomia impositiva dei comuni.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI non concorda con l'osservazione del deputato Galletti.

Gioacchino ALFANO (FI) condivide l'osservazione del deputato Galletti circa l'impossibilità del Governo di intervenire sulla rimodulazione di aliquote di tributi riservati ai comuni, allo scopo di mantenere invariato il gettito complessivo. Ricorda peraltro che una tale operazione determinerebbe notevoli difficoltà applicative per i singoli comuni, i quali non sono in molti casi in grado di conoscere preventivamente l'ammontare del gettito stesso.

Paolo DEL MESE, *presidente*, propone di affrontare più opportunamente nel corso dell'esame in Assemblea del disegno di legge la questione sollevata dal deputato Vichi.

Alberto FLUVI (Ulivo), considerata l'esigenza di approfondire tecnicamente le tematiche connesse alla lettera *f*), propone al relatore di riformulare ulteriormente il proprio emendamento 4.1, nel senso di mantenere immutata la formulazione della lettera *f*) dell'articolo 4. In tale contesto suggerisce di ritirare tutti i subemendamenti presentati dai deputati dell'Ulivo a tale emendamento.

Donatella MUNGO (RC-SE), *relatore*, accoglie il suggerimento del deputato Fluvi, riformulando ulteriormente il proprio emendamento 4.1 (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Alfiero GRANDI esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1 del relatore, come ulteriormente riformulato.

Ermanno VICHI (Ulivo) ritira tutti i subemendamenti da lui in precedenza fatti propri.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Fugatti 0.4.1.3, 0.4.1.4 e 0.4.1.5.

Paolo DEL MESE, *presidente*, accogliendo l'invito del relatore, ritira il proprio subemendamento 0.4.1.6.

Antonio BORGHESI (IdV), accogliendo a sua volta l'invito del relatore, ritira il proprio subemendamento 0.4.1.7.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Fundarò 0.4.1.8, Andrea Ricci 0.4.1.9 e Antonio Pepe 0.4.1.10.

La Commissione approva l'emendamento 4.1 del relatore (*terza formulazione*).

Benedetto DELLA VEDOVA (FI) illustra il proprio emendamento 4.39, il quale intende introdurre nel corpo dell'articolo 4 una clausola di salvaguardia volta ad ammortizzare il sostanziale raddoppio della base imponibile derivante dalla riforma degli estimi prevista dall'articolo 4. In particolare, l'emendamento prevede una riduzione delle aliquote delle imposte gravanti sui valori e i redditi

immobiliari non inferiore al 50 per cento, rilevando come tale misura sia stata calibrata in ragione di una precisa quantificazione degli effetti legati alla riforma del catasto.

Il sottosegretario Alfiero GRANDI sottolinea come il concetto sotteso all'emendamento 4.39 sia sostanzialmente condivisibile, rilevando peraltro come l'emendamento debba essere formulato in termini tecnicamente più appropriati. Invita pertanto il presentatore a ritirarlo, riformulandolo in termini differenti ai fini della discussione in Assemblea.

Gioacchino ALFANO (FI) ritiene che, non essendo possibile in questa fase conoscere quale sarà l'aumento della base imponibile derivante dalla riforma degli estimi, non sia possibile quantificare la misura della riduzione delle aliquote necessaria per evitare aggravii di tassazione.

Gian Luca GALLETTI (UDC) ritiene che, per evitare l'incremento della tassazione derivante dalla revisione del sistema estimativo, occorra prevedere specifici interventi per ogni singola imposta, ovvero fissare, in termini generali, un principio di invarianza del gettito.

Adriano MUSI (Ulivo) rileva come le difficoltà evidenziate nel corso del dibattito ad individuare il meccanismo che assicuri l'invarianza del gettito siano rispecchiate dal dibattito insorto sulla lettera *f*) dell'articolo 4. Dal momento che tale tematica risulta tecnicamente assai complessa, ritiene preferibile approfondire la questione in occasione della discussione in Assemblea, mantenendo per il momento la riformulazione originaria della medesima lettera *f*).

Benedetto DELLA VEDOVA (FI) accogliendo il suggerimento del Sottosegretario, ritira il proprio emendamento 4.39, riservandosi di riformularlo ai fini della discussione in Assemblea.

La Commissione respinge l'emendamento Antonio Pepe 4.40.

Gianfranco CONTE (FI) concorda con le osservazioni svolte in precedenza dal deputato Galletti, rilevando come, qualora non sia possibile risolvere in questa sede i problemi relativi alla formulazione dell'articolo 4, sarebbe preferibile rinviare tale dibattito alla discussione in Assemblea. Dichiarò quindi di sottoscrivere gli emendamenti Galletti 4.49, 4.51, 4.52, 4.53 e 4.55.

Donatella MUNGO (RC-SE), *relatore*, ritiene che le difficoltà a risolvere in dettaglio i problemi relativi alla formulazione dell'articolo 4 rendano necessario approfondire tale tema nel corso della discussione in Assemblea. Ribadisce pertanto la piena disponibilità a valutare con attenzione tutte le proposte emendative in tal senso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gianfranco Conte 4.41, Armani 4.42, Lupi 4.43, Fugatti 4.44, Antonio Pepe 4.45, 4.46, 4.47 e 4.48.

Gian Luca GALLETTI (UDC) illustra il proprio emendamento 4.49, il quale intende prevedere che le agevolazioni relative all'ICI siano applicate tenendo conto della composizione dei nuclei familiari. Rileva infatti come la formulazione dell'articolo 4 finisca per privilegiare in particolare le famiglie costituite da un unico componente, che risulterebbero esenti da tale imposta al 70 per cento, mentre solo il 30 per cento delle famiglie con più componenti potrebbe avvantaggiarsi di tale agevolazione. In tale contesto il suo emendamento prevede che si tenga conto del rapporto tra la metratura dell'immobile ed il numero componenti del nucleo familiare, nonché della composizione del medesimo nucleo.

Elias VACCA (Com.It) rileva come l'idea di applicare le detrazioni all'ICI sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare comporti notevoli difficoltà, rilevando come non sia in astratto

definibile quale debba essere il modello ideale di famiglia da agevolare, ovvero il rapporto più opportuno tra metratura dell'immobile e numero dei componenti.

In particolare, si rischia di equiparare impropriamente nuclei familiari che abitano in immobili di diversa metratura, laddove è invece opportuno favorire quei nuclei familiari nei quali il rapporto tra componenti e metri quadri risulti meno favorevole.

Antonio BORGHESI (IdV) esprime perplessità sul meccanismo ipotizzato dall'emendamento 4.49, considerando innaturale variare l'ammontare di una imposta che colpisce gli immobili sulla base del numero degli abitanti dei medesimi immobili.

Maria Ida GERMONTANI (AN) sottoscrive l'emendamento 4.49, nonché gli emendamenti Galletti 4.53 e 4.55.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Galletti 4.49, Antonio Pepe 4.50, nonché gli emendamenti Galletti 4.51 e 4.52.

Gian Luca GALLETTI (UDC) illustra il proprio emendamento 4.53, il quale intende introdurre meccanismi di esenzione dall'ICI per i contratti di locazione stipulati a canone concordato, rilevando come tale strumento svolga una funzione particolarmente importante in molte città ad alta tensione abitativa, e debba pertanto essere incentivato.

Il sottosegretario Alfiero GRANDI rileva come la questione sollevata dall'emendamento 4.53 sia oggetto di un confronto tra il Governo e le parti sociali, e che, in tale contesto, si sta elaborando una previsione agevolativa che risulterebbe peraltro meno onerosa di quella ipotizzata dal deputato Galletti. Suggerisce pertanto di ritirare in questa fase l'emendamento, riformulandolo in termini più accettabili ai fini della discussione in Assemblea.

Gian Luca GALLETTI (UDC), alla luce del suggerimento avanzato dal Sottosegretario, ritira il proprio emendamento 4.53, riservandosi di riformularlo ai fini della discussione in Assemblea.

La Commissione respinge l'emendamento Antonio Pepe 4.54.

Gian Luca GALLETTI (UDC) illustra il proprio emendamento 4.55, il quale intende introdurre uno strumento di sostegno in favore degli inquilini, ripristinando l'istituto del buono affitto, che costituisce, a suo giudizio, l'unico strumento veramente efficace per sostenere tale categoria.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Galletti 4.55, Fugatti 4.56 e 4.57.

Elias VACCA (Com.It), accogliendo l'invito del relatore, ritira il proprio articolo aggiuntivo 4.02.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Antonio Pepe 4.03, Gianfranco Conte 4.04 e 4.05, nonché Galletti 4.06.

Paolo DEL MESE, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 21.

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
Resoconto della VI Commissione permanente
(Finanze)

Giovedì 21 giugno 2007

Delega al Governo per il riordino della normativa sulla tassazione dei redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto fabbricati, nonché per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali.

C. 1762 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 giugno 2007.

Francesco TOLOTTI, *presidente*, avverte che la Commissione passerà all'esame dei subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 4.01 del relatore, come riformulato nel corso della seduta di ieri.

Informa quindi che sono stati presentati taluni ulteriori subemendamenti all'articolo aggiuntivo 4.01 del relatore (*vedi allegato 1*). Avverte inoltre che i subemendamenti riferiti alla precedente versione dell'articolo aggiuntivo 4.01 devono intendersi riferiti alla seconda formulazione dell'articolo aggiuntivo, ad eccezione del subemendamento 0.4.01.6 Fincato, limitatamente alla parte relativa alla lettera *a*), e del subemendamento 0.4.01.7 Fincato, i quali non risultano più riferibili alla nuova versione dell'articolo aggiuntivo.

Donatella MUNGO (RC-SE), *relatore*, esprime parere contrario sui subemendamenti Maroni 0.4.01.33, 0.4.01.32 e 0.4.01.31, nonché sui subemendamenti Fugatti 0.4.01.4, 0.4.01.5 e 0.4.01.8. Invita al ritiro del subemendamento Fincato 0.4.01.6.

Per quanto riguarda il subemendamento Borghesi 0.4.01.9 rileva come la formulazione proposta sia certamente interessante, ma debba essere approfondita, al fine di verificare se essa sia effettivamente percorribile. Invita pertanto il presentatore del subemendamento a ritirarlo, ai fini di una sua riformulazione in Assemblea.

Invita quindi al ritiro del subemendamento Del Mese 0.4.01.10, esprimendo invece parere contrario sul subemendamento Fugatti 0.4.01.11. Invita quindi al ritiro dei subemendamenti Andrea Ricci 0.4.01.12 e Fundarò 0.4.01.13, invitando i presentatori a trasformarli in ordini del giorno. Esprime quindi parere contrario sul subemendamento Gioacchino Alfano 0.4.01.34, invitando invece al ritiro dei subemendamenti Fincato 0.4.01.14, Acerbo 0.4.01.15 e Borghesi 0.4.01.16.

Esprime parere contrario sul subemendamento Gioacchino Alfano 0.4.01.35, invitando al ritiro dei subemendamenti Fundarò 0.4.01.17 e Fincato 0.4.01.36.

Esprime parere favorevole sul subemendamento Fincato 0.4.01.18, invitando invece al ritiro dei subemendamenti Fincato 0.4.01.37, 0.4.01.19, Perugia 0.4.01.20, che suggerisce di trasformare in ordine del giorno, Del Mese 0.4.01.21, Vacca 0.4.01.22 e Fundarò 0.4.01.23.

Chiede chiarimenti al presentatore in merito al subemendamento Gioacchino Alfano 0.4.01.38, invitando altresì al ritiro del subemendamento Borghesi 0.4.01.24.

Esprime parere contrario sul subemendamento Antonio Pepe 0.4.01.25, invitando invece al ritiro dei subemendamenti Fundarò 0.4.01.26, Vacca 0.4.01.27 e Fugatti 0.4.01.28.

Esprime parere contrario sui subemendamenti Fugatti 0.4.01.29 e Maroni 0.4.01.39, invitando altresì al ritiro del subemendamento Maroni 0.4.01.40.

Esprime quindi parere favorevole sul subemendamento Perugia 0.4.01.30.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 4.01 del relatore (*seconda formulazione*), esprimendo parere conforme a quello del relatore su tutti i subemendamenti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Maroni 0.4.01.33, 0.4.01.32 e 0.4.01.31, nonché i subemendamenti Fugatti 0.4.01.4, 0.4.01.5 e 0.4.01.8.

Laura FINCATO (Ulivo) accogliendo l'invito del relatore, ritira il proprio subemendamento 0.4.01.6.

Antonio BORGHESI (IdV) ritira il proprio subemendamento 0.4.01.9.

Paolo DEL MESE, *presidente*, accogliendo l'invito del relatore, ritira i propri subemendamenti 0.4.01.10 e 0.4.01.21.

La Commissione respinge il subemendamento Fugatti 0.4.01.11.

Paolo DEL MESE, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dei subemendamenti Andrea Ricci 0.4.01.12 e Fundarò 0.4.01.13: si intende vi abbiano rinunciato.

Gioacchino ALFANO (FI), intervenendo sul proprio subemendamento 0.4.01.34, chiarisce che esso è volto a sopprimere la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo aggiuntivo 4.01 del relatore, che prevede un'esenzione dall'ICI per i fabbricati di proprietà pubblica che risultino non locati in quanto privi dei requisiti dell'abitabilità. Ritiene infatti che non sia opportuno estendere le agevolazioni ICI ad immobili di proprietà pubblica che gli enti pubblici proprietari dimostrano spesso di non saper adeguatamente gestire.

Donatella MUNGO (RC-SE), *relatore*, precisa che i fabbricati pubblici che godrebbero dell'esenzione dall'ICI sono soltanto quelli che sono oggetto di lavori ristrutturazione, ai fini della loro reimmersione sul mercato degli alloggi. Ritiene pertanto che la norma proposta persegua finalità pienamente meritevoli, contribuendo ad ampliare l'offerta di immobili di edilizia residenziale pubblica.

Gianfranco CONTE (FI) considera fondata la questione sollevata dal deputato Gioacchino Alfano, in quanto la dichiarazione di inizio lavori, di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo aggiuntivo 4.01, è presentata spesso al solo scopo di ottenere l'esenzione dall'ICI, e come essa non assicuri l'effettivo completamento dei lavori di ristrutturazione.

Antonio PEPE (AN) suggerisce l'opportunità di migliorare la formulazione della lettera *b*) dell'articolo aggiuntivo 4.01, rilevando come il richiamo al concetto di abitabilità, in essa contenuto, costituisca una dizione alquanto generica, anche in quanto l'ordinamento non preveda più il certificato di abitabilità, ma l'obbligo di certificare l'agibilità degli immobili. Ritiene pertanto quanto meno opportuno sostituire il termine «requisiti dell'abitabilità», con quello «requisiti di agibilità».

Antonio BORGHESI (IdV) fa presente che l'esenzione dall'ICI prevista dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo aggiuntivo 4.01, non contribuirà a modificare le decisioni relative agli investimenti immobiliari da parte degli enti pubblici. Sarebbe perciò più opportuno, a suo giudizio, riformulare la citata lettera *b*) nel senso indicato dal suo subemendamento 0.4.01.16, volto a consentire il rifinanziamento del programma per il sostegno alla dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati,

per un importo equivalente alle entrate statali derivanti dall'imposta comunale sugli immobili relativa ai fabbricati di proprietà pubblica non locati, in quanto privi dei requisiti di abitabilità.

La Commissione respinge il subemendamento Gioacchino Alfano 0.4.01.34.

Laura FINCATO (Ulivo) ritira il proprio subemendamento 0.4.01.14.

Paolo DEL MESE, *presidente*, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Acerbo 0.4.01.15: s'intende vi abbiano rinunciato.

Antonio BORGHESI (IdV) ritira il proprio subemendamento 0.4.01.16.

La Commissione respinge il subemendamento Gioacchino Alfano 0.4.01.35.

Paolo DEL MESE, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori del subemendamento Fundarò 0.4.01.17: s'intende vi abbiano rinunciato.

Laura FINCATO (Ulivo) ritira i propri subemendamenti 0.4.01.36, 0.4.01.37 e 0.4.01.19.

La Commissione approva il subemendamento Fincato 0.4.01.18.

Paolo DEL MESE, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori del subemendamento Perugia 0.4.01.20: s'intende vi abbiano rinunciato.

Elias VACCA (Com.It) illustra il proprio subemendamento 0.4.01.22, volto a prevedere, ai fini IRPEF, un meccanismo di detrazioni in favore dei conduttori di immobili adibiti ad abitazione, anche temporanea, per motivi di studio e di lavoro. Ritene infatti che includendo fra i beneficiari della detrazione anche tale categoria di conduttori - che comprende ad esempio insegnanti precari o studenti fuori sede - si fornirebbe un utile strumento di sostegno per questi soggetti e si incentiverebbe, al tempo stesso, attraverso l'introduzione di un meccanismo di conflitto di interessi a fini tributari, l'emersione di contratti di locazione attualmente non sottoposti a registrazione, che quindi sfuggono al prelievo fiscale.

Riconosce peraltro che il proprio subemendamenti 0.4.01.22 risulti formulato in termini forse troppo generici; pertanto, anche in considerazione dell'invito in tal senso del relatore, lo ritira, riservandosi di riformularlo ai fini della discussione in Assemblea.

Gianfranco CONTE (FI) fa presente che la legge finanziaria per il 2007 già preveda specifiche detrazioni dall'IRPEF a favore degli studenti fuori sede, che tuttavia saranno applicabili solo a partire dal 2009. Considera in ogni caso condivisibile lo spirito che ispira il subemendamento 0.4.01.22.

Paolo DEL MESE, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori del subemendamento Fundarò 0.4.01.23: s'intende vi abbiano rinunciato.

Gioacchino ALFANO (FI) illustra il proprio subemendamento 0.4.01.38, volto a sostituire l'espressione «contratto registrato», contenuta nella lettera *d*) del comma 1 dell'articolo aggiuntivo 4.01, con quella «titolo idoneo». Il riferimento a un regolare contratto registrato, come requisito per ottenere la detrazione dall'ICI, rappresenta infatti, a suo giudizio, un adempimento formale, se non addirittura inutile, posto che il contratto deve essere sempre registrato per legge, salvo che che l'obiettivo della norma non sia quello di indicare una data certa.

Elias VACCA (Com.It) ritiene che il riferimento alla regolare registrazione del contratto di affitto sia finalizzato a garantire la regolarità fiscale, e non risponda all'esigenza di stabilire una data certa del contratto stesso. Pertanto, pur comprendendo in parte le perplessità espresse dal deputato Gioacchino Alfano, ritiene che non si possa sostituire il requisito del contratto registrato con quello di un mero titolo idoneo, poiché quest'ultimo è applicabile anche a situazioni, quali l'occupazione o il comodato, non destinate ad essere agevolate con la detrazione prevista dall'articolo aggiuntivo 4.01. Suggerisce di migliorare ulteriormente la formulazione della norma, rilevando come il riferimento alla registrazione del contratto rischi di escludere dal beneficio fiscale previsto paradossalmente proprio i soggetti economicamente più svantaggiati, i quali siano ad esempio sottoposti ad un procedimento di sfratto e paghino un'indennità di occupazione.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI ritiene che il Governo possa chiarire adeguatamente la portata del requisito relativo al contratto registrato, di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo aggiuntivo 4.01, in sede di esercizio della delega, anche sulla base di un eventuale ordine del giorno in tal senso, che potrebbe essere presentato nel corso della discussione in Assemblea sul provvedimento.

Giampaolo FOGLIARDI (Ulivo) considera fondate le considerazioni espresse nel corso del dibattito, rilevando come siano molto frequenti i casi di locatari che pagano regolarmente il canone ma che non sono in possesso di un contratto registrato.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI ribadisce l'invito a ritirare il subemendamento, eventualmente trasformandolo in un ordine del giorno.

Gioacchino ALFANO (FI) ritira il proprio subemendamento 0.4.01.38.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede al relatore di riconsiderare l'invito al ritiro formulato relativamente al proprio subemendamento 0.4.01.24, valutando la possibilità di conservare l'ultima parte di tale subemendamento, in cui si prevede, come requisito per la detrazione ai fini dell'IRPEF, la condizione che il contratto abbia data certa, sia denunciato ed il conduttore dichiari di essere in possesso di documentazione attestante il pagamento.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI ritiene che la questione prospettata dal subemendamento riguardi fattispecie molto specifiche, che è opportuno lasciare alla valutazione degli organi giurisdizionali. Ritiene peraltro che la questione possa essere ulteriormente valutata nel corso della discussione in Assemblea, eventualmente attraverso una riformulazione della proposta emendativa.

Antonio BORGHESI (IdV) ritira il proprio subemendamento 0.4.01.24.

Antonio PEPE (AN) illustra il proprio subemendamento 0.4.01.25, il quale intende estendere le agevolazioni previste dall'articolo aggiuntivo 4.01 anche ai proprietari degli immobili, rilevando a questo proposito come tale proposta rispecchi il contenuto di un ordine del giorno in materia recentemente approvato dalla Camera.

La Commissione respinge il subemendamento Antonio Pepe 0.4.01.25.

Paolo DEL MESE, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori del subemendamento Fundarò 0.4.01.26: s'intende vi abbiano rinunciato.

Elias VACCA (Com.It) ritira il proprio subemendamento 0.4.01.27.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Fugatti 0.4.01.28 e 0.4.01.29, nonché i subemendamenti Maroni 0.4.01.39 e 0.4.01.40.

Elias VACCA (Com.It) sottoscrive il subemendamento Perugia 0.4.01.30.

La Commissione approva il subemendamento Perugia 0.4.01.30.

Donatella MUNGO (RC-SE), *relatore*, avverte di aver ulteriormente riformulato il proprio articolo aggiuntivo 4.01 (*vedi allegato 2*), apportando una correzione di carattere formale all'alinea del comma 1, nonché sostituendo, alla lettera *b*) del medesimo comma, il riferimento ai requisiti dell'abitabilità con quello dei requisiti dell'agibilità.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 4.01 del relatore, come ulteriormente riformulato.

Gian Luca GALLETTI (UDC), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 4.01 del relatore, preannuncia su di esso il proprio voto favorevole, rilevando come la prevista detrazione di 290 euro, ai fini dell'ICI, in favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale costituisca, ritiene infatti che tale misura costituisca un primo passo in direzione di una più significativa riduzione dell'ICI. Non condivide peraltro l'ispirazione complessiva del testo, ribadendo inoltre le sue perplessità circa le modalità applicative dell'agevolazione ICI.

Antonio PEPE (AN) dichiara il proprio voto favorevole sull'articolo aggiuntivo 4.01 del relatore, apprezzando lo sforzo compiuto dalla maggioranza per giungere all'elaborazione di un testo che prevede una riduzione dell'ICI, anche che se, a suo giudizio, in misura ancora troppo limitata. Preannuncia peraltro fin d'ora il proprio voto contrario sul provvedimento nel suo complesso, ribadendo le critiche già espresse all'impostazione del disegno di legge.

Laura FINCATO (Ulivo), nel preannunciare il proprio voto favorevole sull'articolo aggiuntivo 4.01, si dichiara assolutamente soddisfatta degli esiti del dibattito sul provvedimento, che ha condotto all'elaborazione di un testo che valuta positivamente.

Gioacchino ALFANO (FI) preannuncia il proprio voto favorevole sull'articolo aggiuntivo 4.01 del relatore.

Antonio BORGHESI (IdV), nel preannunciare il proprio voto favorevole sull'articolo aggiuntivo 4.01 del relatore, auspica che il testo possa essere opportunamente migliorato nel corso della discussione in Assemblea, considerato che, a suo avviso, sarebbe meglio intervenire con un credito di imposta, anziché con una detrazione dell'ICI.

Gianfranco CONTE (FI) preannuncia il proprio voto contrario sull'articolo aggiuntivo 4.01, facendo presente che il programma elettorale dell'opposizione conteneva l'abolizione dell'ICI e che pertanto la previsione di una detrazione quale quella indicata dall'articolo aggiuntivo 4.01 costituisca una misura del tutto insufficiente. Esprime inoltre notevoli perplessità circa la copertura finanziaria indicata nell'articolo, che appare del tutto inadeguata.

Elias VACCA (Com.It), nel dichiarare il proprio voto favorevole sull'articolo aggiuntivo 4.01, riconosce che l'ICI è un'imposta particolarmente odiosa, poiché riferita ad un bene patrimoniale, quale l'abitazione, che riveste una funzione sociale essenziale. Rileva comunque come il proprio gruppo politico valuti positivamente i contenuti dell'articolo aggiuntivo, evidenziando come tale

disposizione, nel concedere alcuni benefici ai proprietari delle case di prima abitazione, preveda significative agevolazioni anche a favore degli affittuari.

Paolo DEL MESE, *presidente*, intende innanzitutto ringraziare i componenti dei gruppi di opposizione per l'atteggiamento leale e costruttivo dimostrato nel corso dell'esame del provvedimento. Invita peraltro il Governo a tenere fede all'impegno, assunto nel corso della discussione in Commissione, a raccogliere alcune proposte di miglioramento del testo, attraverso un proficuo confronto che consenta di realizzare il più ampio consenso sull'intervento legislativo.

Donatella MUNGO (RC-SE), *relatore*, ringrazia il Presidente per la sensibilità con cui ha saputo condurre i lavori della Commissione in occasione dell'esame del provvedimento in titolo, esprimendo inoltre apprezzamento per l'atteggiamento costruttivo tenuto dagli esponenti dell'opposizione.

Ringrazia inoltre il rappresentante del Governo per la disponibilità dimostrata, manifestando quindi particolare soddisfazione per i contenuti dell'articolo aggiuntivo 4.01, in cui ritiene siano confluiti molti elementi positivi, frutto di un lavoro costruttivo che, in alcuni casi, ha incontrato anche il consenso di componenti dell'opposizione.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI ribadisce gli impegni presi nel corso della discussione emendamenti, ribadendo la propria disponibilità ad approfondire il contenuto degli emendamenti Della Vedova 4.39 e Galletti 4.53, che invita a riformulare in vista della discussione in Assemblea. Pur riconoscendo che esistono ancora nel testo in esame alcune criticità tecniche non risolte, confida che queste possano essere migliorate nel corso della discussione in Assemblea, richiamando a tale proposito i temi relativi ad una migliore formulazione tecnica della lettera f) dell'articolo 4, nonché le questioni riferite ai contenuti dell'articolo aggiuntivo 4.01. Sotto questo ultimo profilo invita il deputato Borghesi a riformulare le proprie proposte emendative in materia, considerando meritevoli di attenzione le questioni da lui sollevate nel corso della seduta odierna.

Rileva, peraltro, come, trattandosi di un disegno di legge di delega, non sia stato opportuno introdurre nel testo norme di dettaglio, ritenendo che tali aspetti debbano più opportunamente essere affrontati nell'ambito dei decreti delegati che saranno emanati.

Conferma quindi la propria disponibilità a valutare positivamente i contributi provenienti dall'opposizione, pur sottolineando la volontà del Governo di realizzare gli obiettivi politici fondamentali sottesi all'intervento legislativo, tra i quali richiama, fra l'altro, la riforma gli estimi catastali.

Evidenzia quindi come l'odierna approvazione dell'articolo aggiuntivo 4.01 costituisca un passaggio politico fondamentale, in quanto segna l'avvio di un'azione volta a ridurre concretamente il prelievo ICI sulle case di abitazione, rimarcando come tale decisione della maggioranza e del Governo smentisca completamente le affermazioni polemiche di quanti continuano a sostenere che l'Esecutivo intenda, con il provvedimento in esame, inasprire la tassazione sugli immobili.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 4.01 del relatore (*terza formulazione*), come risultante dai subemendamenti approvati.

Donatella MUNGO (RC-SE), *relatore*, informa di aver ritirato il proprio emendamento 5.2, precedentemente accantonato, riservandosi di riformularlo ai fini della discussione in Assemblea.

Paolo DEL MESE, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento, come modificato dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, ai fini dell'espressione del prescritto parere.

Ricorda altresì che, come precedentemente convenuto, la votazione sulla proposta di conferire al relatore il mandato a riferire in Assemblea sul provvedimento avrà luogo nella seduta di giovedì 28

giugno prossimo.

Rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
Resoconto della VI Commissione permanente
(Finanze)

Giovedì 28 giugno 2007

Delega al Governo per il riordino della normativa sulla tassazione dei redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto fabbricati, nonché per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali.

C. 1762 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 giugno 2007.

Paolo DEL MESE, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri del Comitato per la legislazione, delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Lavoro, Politiche dell'Unione europea, nonché il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Informa invece che la Commissione Bilancio non ha ancora espresso il proprio parere, il quale sarà pertanto espresso direttamente all'Assemblea.

Informa quindi che, dal momento che la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, nella riunione odierna, ha convenuto all'unanimità di stabilire l'avvio della discussione generale in Assemblea nella seduta di domani, la Commissione è oggi chiamata a votare la proposta di conferire il mandato al relatore a riferire all'Assemblea.

Donatella MUNGO (RC-SE), *relatore*, avverte di aver formulato alcuni ulteriori emendamenti (*vedi allegato*), che apportano talune correzioni di natura formale al provvedimento, recepiscono le osservazioni formulate dal Comitato per la legislazione e affrontano, anche se in termini non definitivi, le tematiche relative alla copertura degli eventuali oneri finanziari recati dal provvedimento.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI esprime parere favorevole su tutti gli ulteriori emendamenti presentati dal relatore.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 2.39, 2-bis.1, 2-bis.2, 2-bis.3, 2-bis.4, 4.58, 4.59, 4-bis.1 e Tit.1.

Gioacchino ALFANO (FI) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sul provvedimento, rilevando la mancanza del parere della Commissione Bilancio su aspetti fondamentali del provvedimento. Stigmatizza quindi il fatto che l'esame del provvedimento stia procedendo in modo disordinato, a causa della scarsa chiarezza di prospettive della Maggioranza o del Governo, pur riconoscendo il notevole lavoro svolto dal relatore.

Antonio PEPE (AN) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sul provvedimento, pur ringraziando il relatore per il lavoro compiuto, che ha consentito di migliorare sotto diversi aspetti il testo. Valuta in particolare positivamente la riformulazione dell'articolo 1, pur riservandosi di

presentare ulteriori emendamenti ai fini della discussione in Assemblea del provvedimento, in particolare per prevedere agevolazioni in favore delle casse di previdenza private.

Esprime la valutazione molto negativa sul contenuto dell'articolo 4 che, trasformando il catasto dei fabbricati in un catasto a base patrimoniale, determinerà un notevole incremento degli oneri tributari per i proprietari degli immobili, oltre a comportare inevitabili disomogeneità di trattamento sul territorio. Per quanto riguarda l'articolo 4-*bis* ritiene che l'incremento delle detrazioni ICI sulla prima casa possano sortire effetti positivi, rilevando tuttavia l'opportunità di prevedere l'esenzione totale dall'ICI delle case di prima abitazione.

Lamenta quindi il fatto che la discussione in Assemblea del provvedimento inizi prima che la Commissione Bilancio abbia potuto esprimere il proprio parere sul provvedimento.

Maurizio LEO (AN) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sul provvedimento, pur esprimendo il proprio ringraziamento al relatore per la disponibilità dimostrata ad apportare miglioramenti al testo.

Dichiara quindi le proprie perplessità in merito a molti aspetti dell'articolo 1, che, nel modificare il regime delle minusvalenze e delle componenti negative, con riferimento ai redditi di capitale ed agli altri redditi di natura finanziaria, rischia di sovvertire il disegno complessivo del testo unico delle imposte sui redditi, introducendo surrettiziamente una nuova categoria reddituale, con un proprio specifico regime tributario. Ribadisce altresì la propria contrarietà rispetto al meccanismo dell'equalizzatore previsto dall'articolo 1, che, sebbene migliorato rispetto alla formulazione originaria dell'articolo, appare comunque viziato da una contraddizione logica, equiparando i redditi maturati a quelli effettivamente percepiti.

Laura FINCATO (Ulivo) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sul provvedimento, esprimendo grande soddisfazione per il lavoro compiuto dalla Commissione, e riconoscendo l'atteggiamento costruttivo tenuto dai gruppi di opposizione.

In particolare ritiene che il testo elaborato dalla Commissione rappresenti un importante punto di convergenza rispetto alle sensibilità su questi temi emerse nell'ambito della maggioranza: ritiene peraltro che sia necessario approfondire maggiormente, nel corso della discussione in Assemblea, taluni aspetti del provvedimento, al fine di migliorarne ulteriormente il contenuto.

Antonio BORGHESI (IdV) concorda con le considerazioni espresse del deputato Fincato, dichiarando il voto favorevole del proprio gruppo sul provvedimento, il quale è giunto, a suo giudizio, ad un buon grado di maturazione rispetto alle complesse problematiche da esso affrontate. Ringrazia quindi il relatore per il notevole equilibrio e la capacità di ascolto dimostrata, che ha certamente favorito il lavoro compiuto dalla Commissione.

Maria Ida GERMONTANI (AN) concorda con le considerazioni espresse dai deputati Antonio Pepe e Leo, dichiarando il proprio voto contrario sul provvedimento.

Rileva come l'intervento legislativo in esame sia stato oggetto di un dibattito assai lungo ed articolato, che ha consentito di migliorarne, sotto taluni aspetti, il contenuto, anche grazie al contributo responsabilmente offerto dai gruppi di opposizione. Ritiene, peraltro, che il testo contenga ancora molti aspetti di criticità, riservandosi quindi di presentare in Assemblea alcuni emendamenti, anche alla luce delle disponibilità ad approfondire alcuni punti del provvedimento espressa dal relatore e dal rappresentante del Governo.

Donatella MUNGO (RC-SE), *relatore*, ringrazia tutti i deputati intervenuti per il fruttuoso lavoro compiuto in Commissione, che ha consentito di migliorare il testo del provvedimento, tenendo anche conto di alcuni suggerimenti espressi dai gruppi di opposizione. Auspica che tale collaborazione possa proseguire anche nel corso della discussione in Assemblea, pur essendo consapevole di talune diversità di impostazione che dividono le posizioni della maggioranza da

quelle dell'opposizione.

Si rammarica quindi del fatto che non sia stato ancora possibile acquisire il parere della Commissione Bilancio, ritenendo tuttavia che gli aspetti tecnici relativi agli aspetti finanziari del provvedimento potranno essere oggetto di ulteriori approfondimenti.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI ribadisce la ferma volontà del Governo di sostenere l'impostazione complessiva del provvedimento, che sarà del resto richiamata anche nel prossimo Documento di Programmazione economico-finanziaria, pur ribadendo la propria disponibilità a migliorare alcuni aspetti di dettaglio del testo.

Con specifico riguardo alla tematica relativa alla riforma del sistema catastale, informa che la Corte dei conti ha recentemente registrato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo al decentramento delle funzioni catastali ai comuni, il quale si connette strettamente al processo di riforma degli estimi dell'articolo 4 del disegno di legge.

Per quanto attiene agli aspetti relativi alla copertura degli oneri finanziari recati dal provvedimento, ribadisce come le deleghe in esso contenute potranno essere attuate nella misura in cui saranno preventivamente individuate, con specifiche previsioni normative, le necessarie risorse finanziarie. In tale contesto rileva come gli uffici del Ministero dell'economia abbiano fornito alla Commissione Bilancio le indicazioni relative ai profili finanziari dell'intervento legislativo; peraltro, la V Commissione ha anche richiesto al Governo la predisposizione di una relazione tecnica particolarmente dettagliata su tutte le norme contenute nel disegno di legge. Vista la complessità della tematica, la predisposizione della relazione necessiterà di alcuni giorni di lavoro, e potrà pertanto essere trasmessa alla Commissione Bilancio nei primi giorni della prossima settimana. Ritiene quindi che, alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica, la Commissione Bilancio potrà esprimere il proprio parere, rilevando comunque, a tale proposito, come la riformulazione dell'articolo 6 operata dall'emendamento 4.59 del relatore consenta fin d'ora di risolvere alcuni dei problemi in merito.

Sottolinea quindi come l'avvio, nella giornata di domani, della discussione generale del provvedimento costituisca comunque un elemento positivo, consentendo di incardinare il disegno di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea, e di avvicinarsi in tal modo all'obiettivo di approvare in tempi brevi l'intervento legislativo, che auspica possa divenire legge prima dell'approvazione della prossima legge finanziaria.

Conferma quindi la disponibilità, già espressa nel corso dell'esame, ad approfondire talune problematiche oggetto di specifici emendamenti, che potrebbero essere riformulati in termini più congrui ai fini della discussione in Assemblea.

La Commissione approva quindi la proposta di conferire il mandato al relatore, Mungo, a riferire in senso favorevole sul provvedimento in esame, e delibera di essere autorizzata a riferire oralmente.

Paolo DEL MESE, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.40.